



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE PIEMONTE
2020**

Memoria del Procuratore regionale Quirino Lorelli

UDIENZA DEL 28 LUGLIO 2021

PRESIDENTE MARIA TERESA POLITO





CORTE DEI CONTI

Hanno collaborato:

“Il quadro finanziario generale regionale”
Quirino LORELLI

“La gestione sanitaria regionale”
Quirino LORELLI, Letizia DAINELLI, Massimo VALERO, Emanuela ROTOLO

“Il quadro della gestione di Finpiemonte ed Arpea”
Quirino LORELLI, Alessandro NAPOLI, Carlo Alberto MARTINI

“La spesa per locazioni passive del Consiglio e della Giunta regionale”
Quirino LORELLI

Nucleo di revisione amministrativo della Procura regionale

Coordinamento: Elisa SOLITARIO; Cinzia DE LUNA, Gaetano Livio PALMIERI, Giuliangela PROIETTI
BOCCHINI, Alessandra SQUARTINI

INTRODUZIONE

Eccellentissima Presidente della Sezione Regionale di Controllo,
Signori Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale,
Autorità presenti,

L'anno 2020, che rimarrà noto alle storie ed alle cronache come quello dell'inizio della pandemia, ha avuto conseguenze tragiche, sotto vari profili, sull'intera Nazione e sul Piemonte. Tali conseguenze emergono non solo da alcuni indicatori macroeconomici compendati parzialmente nelle contabilità regionali, ma, soprattutto, dagli indicatori dell'andamento del PIL, misurati costantemente dalle istituzioni europee e nazionali.

Il manifestarsi dell'emergenza sanitaria ha comportato un cambiamento delle istituzioni europee nei confronti delle decisioni finanziarie degli Stati membri a partire dall'unificazione monetaria e poi dal varo del Patto di stabilità e crescita, ma soprattutto dall'irrigidimento delle *fiscal rules* nel 2012. Analogamente è evidente l'allentamento dei vincoli finanziari centrali sulle regioni e gli enti territoriali.

Nel mese di marzo 2020 le istituzioni europee hanno adottato decisioni con ricadute significative sul potere di spesa degli Stati che hanno determinato uno scenario rivoluzionario per le prospettive sul piano delle uscite: il temporaneo accantonamento di opzioni centrali nell'approccio dell'ordinamento europeo – quali quelle del mercato e della *golden rule* – è avvenuto in vista del perseguimento del bene primario e costituzionale della salute delle persone.

Tale passaggio ha consentito agli Stati una maggiore possibilità di spesa, a fronte della quale si prevedeva anche di ampliare le entrate, con risorse raccolte sui mercati finanziari, cosa che non sembrerebbe però essere accaduta, con conseguente peggioramento degli indicatori del debito pubblico. Sono intervenute alcune determinazioni finanziarie a livello europeo, che hanno delineato modalità di finanziamento di varia natura, che a tutt'oggi non sono ancora completamente definite.

Secondo i dati del FMI, il debito dell'Italia è salito dal 134,6% del PIL nel 2019 al 157,5% del 2020. E quest'anno crescerà ancora arrivando a toccare il 159,7%, in peggioramento rispetto alla stima dello scorso ottobre, quando era previsto un debito al 158,3%.

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di un sostegno finanziario dello Stato centrale agli enti territoriali, anche in relazione alla perdita di gettito da entrate proprie. Le relative risorse sono state stanziare dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104 e, per quanto riguarda l'anno 2021, dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41.

La condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili ha poi determinato la necessità di introdurre numerose proroghe di termini relativi ad adempimenti contabili degli enti territoriali.

Con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 109) è stata prevista per l'anno 2020 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di

spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

L'art. 42, c. 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le seguenti finalità, in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'art. 109, c. 1, del d.l. n. 18 del 2020 prevede che la citata facoltà possa essere esercitata ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'art. 30, c. 2-*bis*, del d.l. n. 41 del 2021 ha esteso all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

§

L'attività di analisi del progetto di rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2020 ha preso ad oggetto i principali dati e saldi di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, così come riportati nel disegno di legge n. 142, adottato dalla Giunta della Regione Piemonte nella seduta del 30 aprile 2021, verificando anche la corrispondenza con i corrispettivi allegati.

Questa Procura Regionale ha, per il tramite della Sezione regionale di controllo, richiesto precisazioni e dettagli su alcuni punti ritenuti di particolare interesse generale, giusta nota della Presidente della Sezione, prot. n. 11427 del 21 maggio 2021, indirizzata al Presidente della Regione Piemonte.

La risposta alle richieste di precisazioni così inoltrate è stata fatta pervenire con nota a firma del direttore della Giunta Regionale, trasmessa alla Sezione regionale di controllo e alla Procura contabile e da quest'ultima acquisita al prot. n. 3561 del 4 giugno 2021. Nello specifico sono state trasmesse la relazione inerente ai rapporti della regione con gli organismi partecipati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arpea) e da Finpiemonte S.p.a, due relazioni aventi ad oggetto le spese per locazioni passive a carico della Giunta e del Consiglio regionale, nonché una relazione relativa ai profili sanitari e a particolari aspetti legati al Covid-19. Tale ultima relazione è stata integrata dalla Direzione Sanità con relazione acquisita al prot. n. 12758 del 1° luglio 2021 della Sezione regionale di controllo.

CAPITOLO PRIMO
IL QUADRO FINANZIARIO GENERALE
REGIONALE

1.1 Premessa

La relazione della Banca d'Italia sul Piemonte di novembre 2020 rappresentava come nella prima parte dell'anno la crisi seguita alla pandemia da Covid-19 avesse determinato una contrazione dell'attività economica di eccezionale intensità e come in base al nuovo indicatore dell'economia regionale (ITER), che permette di stimare tempestivamente l'andamento dell'attività economica territoriale con frequenza trimestrale, il prodotto sarebbe sceso nel primo trimestre di oltre il 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di poco meno del 19% tra aprile e giugno, con un andamento lievemente peggiore della media italiana¹.

Il successivo rapporto annuale, edito lo scorso giugno 2021², rappresentava come gli effetti della pandemia sull'economia regionale siano stati molto rilevanti, con un calo del PIL nel 2020 di poco più del 9% ma con un recupero vivace nei mesi estivi del 2020 a cui è seguito un nuovo indebolimento nello scorcio dell'anno ed un nuovo miglioramento nel corso del primo trimestre del 2021.

Su scala nazionale il Consiglio europeo, all'esito della riunione di maggio 2021, ha delineato comunque una forte ripresa dell'economia nazionale italiana, riassunta nella seguente tabella³ di sintesi:

¹ Banca d'Italia, *Economie regionali, L'economia del Piemonte, Aggiornamento congiunturale*, Torino, Novembre 2020

² Banca d'Italia, *Economie regionali, L'economia del Piemonte, Rapporto Annuale*, Torino, Giugno 2021

³ *Summer 2021, Economic forecast for Italy*




Tabella 1

A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, avvenuta il 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027.

Il regolamento prevede un bilancio a lungo termine dell'UE di 1.074,3 miliardi di euro per l'UE-27 a prezzi 2018, compresa l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo. Insieme allo strumento per la ripresa *Next Generation EU* da 750 miliardi di euro, esso consentirà all'UE di fornire nei prossimi anni finanziamenti senza precedenti pari a 1.800 miliardi di euro a sostegno della ripresa dalla pandemia da Covid-19 e delle priorità a lungo termine dell'UE nei diversi settori d'intervento.

La maggior parte dei programmi di finanziamento settoriali dell'UE sono adottati fin dall'inizio del 2021 e possono avere portata retroattiva a partire dall'anno precedente.

Il primo pilastro del *Next Generation EU* riguarda le politiche di coesione con l'iniziativa *REACT-UE* che ha un impatto sui Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento), che vengono riprogrammati

con il recupero delle risorse (2014-2020) “*non utilizzate*”. Non trascurabile risulta anche il collegamento con l’iniziativa “*Sure*”, finalizzata al sostegno al reddito, e con i progetti in campo per le iniziative gestite dalla *DG EU Reform*.

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, come confermato dal Documento di economia e finanza 2020 (DEF 2020), il Governo ha adottato misure che, per il 2020, incrementano il fabbisogno sanitario standard a 119.556 milioni nel 2020. Dalla delibera di riparto del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (delibera n. 20 del 14 maggio 2020), per tale anno, risulta un ammontare del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 117.407,2 milioni, antecedente ai successivi incrementi dovuti gli interventi previsti dal d.l. n. 104 del 2020 (c.d. *Agosto*). In base ai valori consuntivi riportati nella Rapporto della Corte dei conti sulla finanza pubblica, per il 2020, la spesa sanitaria (che include pertanto anche la componente privata) ha raggiunto i 123,5 miliardi di euro, attestandosi al 7,5% del PIL rispetto al 6,5 del 2019.

Per il 2021, tale livello risulta incrementato a 119.447,2 milioni, ante manovra di bilancio e cresce ulteriormente a 121.370,1 milioni di euro a seguito della manovra (l. 30 dicembre 2020, n. 178). Il DEF 2020 aveva previsto una crescita della spesa statale sanitaria stimata all'1,3% rispetto al 2020, con un'incidenza sul PIL pari al 6,9%.

Il livello del fabbisogno nazionale standard determina il finanziamento complessivo della sanità cui concorre lo Stato ed è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Pertanto, si tratta di un livello

programmato che costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al SSN per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo con d.p.c.m. 12 gennaio 2017).

Tale livello è stato determinato, antecedentemente all'emergenza epidemiologica per il triennio 2019-2021, dall'art. 1, commi 514-516 della legge di bilancio (l. 30 dicembre 2018, n. 145) in 114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021.

L'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020 ha istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020 da ripartire tra le regioni e le province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria e destinato a finanziare le spese essenziali in materia di sanità, assistenza e istruzione. La quantificazione della perdita di gettito da parte delle regioni sarà effettuata da un Tavolo tecnico, a composizione mista Stato-Regioni e presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, il quale potrà inoltre attivare monitoraggi presso gli enti per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio.

A seguito dell'accordo raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio, il d.m. 24 luglio 2020 ha ripartito il fondo per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario.

In relazione al riparto per il 2020, a seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, il CIPE ha definito con delibere del 14 maggio 2020, rispettivamente, il riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN ed il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni

assistenziali delle farmacie (in nove regioni in fase sperimentale),
come segue:

- la delibera n. 20 del 2020, preso atto dell'importo relativo al livello del finanziamento del SSN ordinario per l'anno 2020 incrementato a 117.407,2 milioni di euro, definisce l'articolazione delle singole componenti del riparto, considerata la contingenza che si è determinata con lo stato di emergenza per il rischio sanitario Covid-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020;

- la delibera n. 21 del 2020 definisce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente delibera n. 20 del 2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni;

- la delibera n. 22 del 2020 completa il riparto per l'anno 2020 (18 milioni) del finanziamento per la sperimentazione in nove regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla sopra richiamata delibera n. 21 del 2020. La somma complessiva a carico del SSN è di 36 milioni per il triennio 2018-2020 (6 milioni nel 2018 e 12 milioni nel 2019, accantonati, rispettivamente, con delibera n. 73 del 2018 e delibera n. 83 del 2019).

Con la delibera del 25 giugno 2020, inoltre, il CIPE ha disposto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alle somme stanziare per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'art. 12, c. 3, del d.l. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. *decreto Calabria* - l. 25 giugno 2019 n. 60). La delibera del 29 settembre 2020 ha invece

disposto il riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

La legge di bilancio per il 2021 ha previsto la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del SSN non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla Giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall'acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari.

L'art. 24, c. 4, del d.l. n. 34 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento del saldo dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relativa al periodo d'imposta 2019 e del minore versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta 2020, non destinate originariamente a finanziare il Fondo sanitario nazionale. Il fondo è stato ripartito con decreto del 24 luglio 2020.

L'art. 41 del d.l. n. 104 del 2020 ha incrementato di 2,8 miliardi la dotazione del Fondo istituito dall'art. 111 destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse complessive del

fondo regioni sono pari a 4,3 miliardi per il 2020 (2,6 miliardi per le autonomie speciali e 1,7 per le regioni a statuto ordinario).

L'art. 23, c. 2, del d.l. n. 41 del 2021 (c.d. "*Decreto Sostegni*") ha incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, istituito dall'art. 111, c. 1, del d.l. n. 34 del 2020.

Per quanto riguarda le regioni, l'art. 111 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. "*Cura Italia*") ha disposto la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie. In particolare si tratta delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. trasferiti al Mef con il d.l. n. 104 del 2020 (art. 42) la sospensione prevista dall'art. 111 è stata estesa anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

L'art. 115 del d.l. n. 34 del 2020 ha istituito un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome, enti locali ed enti del SSN, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le modalità operative del fondo sono demandate ad una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti. L'art. 21 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ha rifinanziato il fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali con 1 miliardo di euro per il 2021 destinando l'incremento alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

§

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, sono stati analizzati in questa sede i dati della gestione di competenza in termini di accertamenti ed impegni, confrontandoli anche con le previsioni definitive di bilancio; è stato calcolato il saldo della gestione della competenza ed è stato dedicato un *focus* alla ripartizione per missioni degli impegni assunti dall'Ente.

È stato altresì preso in considerazione l'aspetto dei flussi di cassa, sia con riferimento al totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, sia con riferimento ai residui attivi ancora da riscuotere e a quelli passivi rimasti da pagare.

È stata dettagliata l'entità del risultato di amministrazione a fine dell'esercizio, specificando inoltre la consistenza dei vincoli e degli accantonamenti esistenti.

L'andamento economico-patrimoniale è stato in sintesi rappresentato riportando gli aggregati principali del conto economico e dello stato patrimoniale. Il dettaglio di quanto sopra in breve descritto viene di seguito rappresentato in tabelle commentate. I dati hanno come fonte direttamente il disegno di legge sul rendiconto ed i corrispondenti allegati, oltre a dettagli forniti specificamente dall'Ente regionale.

§

1.2 Le risorse destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria

L'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul bilancio regionale attiene a nuove assegnazioni e trasferimenti dovuti a riallocazioni di bilancio. Con riferimento al settore non sanitario,

risultano essere stati effettuati trasferimenti statali alla Regione Piemonte, così articolati:

-trasferimenti per euro 139.862.578,95 a seguito della costituzione del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome previsto in base all'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020 finalizzati a compensare minori entrate tributarie regionali, stimate in euro -127.292.092,71.

- trasferimenti con specifico vincolo di destinazione per complessivi euro 67.937.768,45, a cui corrispondono le relative spese, a titolo di contributo per la riduzione del debito regionale (per circa euro 20.568.026,32), a titolo di compensazione per mancati ricavi delle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale (per euro 44.470.945,14), trasferimenti diretti alle strutture semiresidenziali (per euro 2.880.000) e al settore pesca ed acque termali (per euro 18.796,99).

Risultano inoltre finanziate con fondi regionali altre spese impegnate, al netto del fondo pluriennale vincolato di euro 21.718.527,84 e di reimputazioni ad esercizi successivi, per euro 180.512.659,92, erogate a sostegno di diversi settori ed ambiti, con interventi in buona parte previsti a livello regionale, nelle leggi regionali 15 maggio 2020, n. 12, *“Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid”*, 29 maggio 2020, n. 13, *“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid”* e 30 dicembre 2020, n. 32, *“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020 n.13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid)”*.

Inoltre, con riferimento al settore sanitario si evidenziano impegni per:

- spese sanitarie finanziate con trasferimenti dello Stato con vincolo specifico per euro 140.013.822,11;

- spese sanitarie finanziate da soggetti privati per euro 17.093.711,34;

- spese sanitarie finanziate da fondi regionali per euro 122.828.567,00;

- spese sanitarie finanziate dal fondo sanitario indistinto per euro 39.986.217,40;

- spese sanitarie finanziate con fondi europei (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) per euro 40.000.000,00.

Di seguito si riporta un quadro di sintesi di quanto comunicato dall'Ente relativamente ai fondi Covid-19 e della relativa destinazione e riportato nella relazione della Sezione regionale di controllo:

	ENTRATE ACCERTATE	ENTRATE RISCOSE	SPESE IMPEGNATE	FPV	SPESE PAGATE
a. Minori entrate per emergenza Covid	-127.292.092,71				
b. Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza COVID	139.862.578,95	139.862.578,95			
c. Trasferimenti dallo Stato per emergenza COVID	67.937.768,44	67.937.768,44	67.918.971,46	18.796,99	51.040.540,41
d. Spese COVID non sanitarie finanziate con fondi regionali / fondi vincolati del risultato di amministrazione	202.231.187,76		180.512.659,92	21.718.527,84	

e. Trasferimenti dallo Stato con specifico vincolo per spese sanitarie	140.013.822,11	139.350.060,91	140.013.822,11		117.809.937,00
f. Spese sanitarie finanziate da soggetti privati	17.093.711,34	16.047.502,98	17.093.711,34		16.875.567,31
g. Spese sanitarie finanziate dal fondo sanitario indistinto	39.986.217,40	39.986.217,40	39.986.217,40		39.986.217,40
h. Spese sanitarie finanziate da fondi regionali	122.828.567,00	122.828.567,00	122.828.567,00		89.269.041,80
i. Spese sanitarie finanziate con fondi europei (FESR)	40.000.000,00		40.000.000,00		
TOTALE	642.661.760,29		608.353.949,23	21.737.324,83	

Tabella 2

Ne consegue che l'impatto complessivo sul bilancio per l'esercizio 2020 è stato di euro 642.661.760,29 quanto alle entrate e di euro 630.091.274,06 quanto alle spese. Rilevano in particolare i -127 milioni di euro di minori entrate che danno conto della gravità del fenomeno pandemico anche su una economia regionale solida e robusta come quella piemontese.

§

1.3 La gestione di competenza

La Regione ha previsto entrate e spese definitive a pareggio, stanziando complessivamente l'importo di euro 21.319.269.276,93 di cui 3.463.406.548,35 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 14.282.383.224,82 ed impegnate spese per euro 14.102.815.873,09. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 1.914.969.996,21.

I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano a complessivi euro 563.465.924,22, mentre quelli in spesa ad euro 632.498.830,86. Il confronto con l'esercizio precedente evidenzia un incremento degli

accertamenti, il cui importo era stato nel 2019 di euro 13.642.903.449,16 e degli impegni il cui valore era stato di euro 13.177.240.279,45.

GESTIONE DI COMPETENZA		
ENTRATE		
Titolo	Previsioni definitive 2020	Accertamenti 2020
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.097.888.966,18	
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	220.300.058,24	
Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	343.165.865,98	
Totale fondo pluriennale	563.465.924,22	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.014.356.594,55	9.960.748.841,72
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.560.391.258,87	1.345.160.400,45
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	513.746.975,69	454.962.653,82
Titolo 4: Entrate in conto capitale	687.020.165,65	268.349.321,36
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	418.992.843,42	338.192.011,26
Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.463.406.548,35	1.914.969.996,21
Totale Titoli	16.657.914.386,53	14.282.383.224,82
Totale generale entrate	21.319.269.276,93	14.282.383.224,82
SPESE		
Titolo	Previsioni definitive 2020	Impegni 2020
Disavanzo di amministrazione	325.272.399,91	
Titolo 1: Spese correnti	11.881.536.031,42	11.256.658.995,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.486.818.517,02	623.956.229,75
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	306.549.807,82	225.242.435,09
Titolo 4: Rimborso prestiti	3.855.685.972,41	81.988.216,48
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	3.463.406.548,35	1.914.969.996,21
Totale titoli	20.993.996.877,02	14.102.815.873,09
Totale generale spese	21.319.269.276,93	14.102.815.873,09
Titolo 1: Spese correnti - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	277.688.938,50	
Titolo 2: Spese in conto capitale - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	351.809.892,36	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie - Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie	3.000.000,00	

Tabella 3 - Fonte: all. 2, 6 e 9 al d.d.l. n. 142 del 2021

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un risultato della competenza positivo di euro 110.534.445,09. Tale saldo risulta in

peggioramento rispetto all'esercizio 2019, nel quale aveva assunto un valore positivo di euro 274.565.404,51.

L'applicazione nel 2020 di quote di avanzo di amministrazione per euro 106.963.014,91 determina un saldo finale della competenza di euro 217.497.460,00.

SALDO DI COMPETENZA	
Accertamenti di competenza (+)	14.282.383.224,82
FPV entrata di parte corrente (+)	220.300.058,24
FPV entrata di parte capitale (+)	343.165.865,98
TOTALE ENTRATE	14.845.849.149,04
Impegni (-)	14.102.815.873,09
FPV spesa di parte corrente (-)	277.688.938,50
FPV spesa di parte capitale (-)	351.809.892,36
FPV spesa per incremento attività finanziarie (-)	3.000.000,00
TOTALE SPESE	14.735.314.703,95
RISULTATO DI COMPETENZA	110.534.445,09

Tabella 4 - Fonte: all. 9 al d.d.l. n. 142 del 2021

La spesa complessivamente impegnata di euro 14.102.815.873,09 è ripartita tra le missioni nel seguente modo:

SPESE ARTICOLATE PER MISSIONI- IMPEGNI	
MISSIONE	Impegni 2020
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	512.762.094,20
MISSIONE 02 Giustizia	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	350.859,31
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	75.791.426,16
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	57.896.200,37
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.233.015,10
MISSIONE 07 Turismo	36.536.245,16
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	61.611.233,94
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	163.391.491,88

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	661.477.870,27
MISSIONE 11 Soccorso civile	44.120.441,66
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	268.911.130,45
MISSIONE 13 Tutela della salute	9.230.754.677,15
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	268.885.835,28
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	211.330.069,61
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	92.320.801,68
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12.022.730,30
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	24.334.393,07
MISSIONE 19 Relazioni internazionali	6.852.024,83
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	450.263.336,46
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	1.914.969.996,21
TOTALE MISSIONI	14.102.815.873,09

Tabella 5 - Fonte: all. 5 al d.d.l. n. 142 del 2021

Similmente all'esercizio 2019, la missione 13 "*Tutela della Salute*" di euro 9.230.754.677,15, incrementata rispetto all'esercizio precedente di euro 337.951.687,45, rappresenta circa il 65% del totale della spesa impegnata, a cui seguono (al netto della missione 99 "*Servizi per conto terzi*" di euro 1.914.969.996,21) la missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" di euro 661.477.870,27, la missione 1 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" di euro 512.762.094,20, la missione 50 "*Debito pubblico*" di euro 450.263.336,46, la missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" di euro 268.911.130,45, la missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" di euro 268.885.835,28, incrementata rispetto all'esercizio precedente di euro 140.633.241,87.

§

1.4 I residui

Indipendentemente dalla procedura di riaccertamento straordinario dei residui prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011,

sussiste l'obbligo indefettibile per ciascun ente territoriale di effettuare annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, l'esatta ricognizione dei residui attivi e passivi. Le operazioni di riaccertamento ordinario sono previste e obbligatorie a norma degli artt. 3 commi 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Si tratta di un'operazione che costituisce presupposto del rendiconto in base a principi immanenti alla contabilità pubblica.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi è operazione propedeutica a qualsiasi rendiconto, in quanto consente di individuare formalmente i crediti di dubbia e difficile esazione, i crediti inesigibili ed insussistenti (per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito), i debiti prescritti, le somme da portare in economia e, in ogni caso, tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione.

Questo è il motivo per cui la riforma della contabilità armonizzata ha modificato l'istituto dedicando a tale fattispecie nel principio contabile 4/2, il capitolo n. 9, costantemente aggiornato, che racchiude sia la normativa afferente alla rilevazione della gestione dei residui che quella relativa alle modalità di determinazione del risultato d'amministrazione. Su questa complessa operazione l'organo di revisione è chiamato ad esprimere un "*parere*". L'obbligatorietà del parere è prescritta al punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 dove si

prevede appunto che *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”*.

Non può ritenersi che le regioni siano indenni dal relativo obbligo, peraltro rimarcato dal Collegio dei revisori della Regione Piemonte nel parere sul bilancio di previsione 2021/2023.

In attuazione del disposto di cui all’art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, la Regione Piemonte ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 con delibera di Giunta n. 30-3111 del 16 aprile 2021, previa acquisizione del parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti, su un ammontare complessivo di residui attivi di euro 2.103.977.289,21 e di residui passivi di euro 2.174.650.315,74, restando esclusi da tale riaccertamento i residui riferiti al perimetro sanitario e alle partite di giro.

Il riaccertamento annuale ordinario consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata:

- alla revisione delle ragioni del loro mantenimento in bilancio, in tutto o in parte (fondatezza giuridica ed esigibilità);
- alla loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall’art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

La deliberazione di riaccertamento ordinario è adottata dalla Giunta, previo parere dell'organo di revisione. La delibera di Giunta deve contenere:

- elenchi residui attivi e passivi da cancellare (con separata evidenza degli inesigibili);

- elenchi variazioni sui residui;

- elenchi residui attivi e passivi da reimputare perché non esigibili;

- la variazione di bilancio sull'esercizio di riferimento del rendiconto;

- la variazione di bilancio sull'esercizio in corso e sulle annualità successive, in relazione alle scadenze delle obbligazioni (rimodulazione Fondo pluriennale vincolato - FPV);

- la reiscrizione di accertamenti ed impegni.

La variazione al bilancio conseguente al riaccertamento ordinario deve essere trasmessa al tesoriere.

È possibile effettuare, prima del riaccertamento ordinario, il riaccertamento parziale dei residui che consente la corretta

reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare e inizialmente attribuite all'esercizio precedente.

Il riaccertamento parziale garantisce il pagamento (e l'incasso) delle somme originariamente imputate all'esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità sorge nel corso dei primi mesi del nuovo esercizio.

Il provvedimento deve essere munito del parere dell'organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui può essere effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. La variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata, con delibera di Giunta, a valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente d'individuare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili.

L'inesigibilità attiene alla verifica delle condizioni di fatto per la riscossione, che possono mancare anche in presenza delle condizioni legali per la stessa e in mancanza della dichiarazione di inesigibilità dell'agente per la riscossione;

c) i crediti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti inesistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non correttamente iscritti in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

L'organo di revisione deve effettuare le verifiche come indicato al punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 e sono:

1) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito.

L'organo di revisione deve acquisire l'elenco dei crediti per anno di formazione per accentuare il controllo su quelli costituiti in epoca più remota e verificare con motivate tecniche di campionamento la fondatezza giuridica (i residui attivi sono obbligazioni giuridiche per le quali l'ente ha attivato, o deve al più presto attivare, le azioni per il recupero anche mediante procedure coattive), la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d'inesigibilità;

2) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno.

Dal riaccertamento possono risultare maggiori o minori crediti e debiti; mentre per i residui attivi il riaccertamento può dar luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

È necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riconoscimento di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto valutati assolutamente inesigibili.

I residui passivi in sede di riaccertamento non possono avere una rettifica in aumento in base a un erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento del debito fuori bilancio e costituirebbe un grave errore contabile. L'unica eccezione a questa regola è prevista nel caso di regolarizzazione di pagamenti effettuati dal tesoriere entro il 31 dicembre. Su questa tematica il punto 6.3 del principio contabile n. 4/2 prevede che anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

Pertanto, nel caso in cui alla fine di ciascun esercizio risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzare il sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo nel conto di bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Per i residui insussistenti e prescritti occorre procedere all'eliminazione definitiva dal conto del bilancio se non assistiti da obbligazione giuridica, con una descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione. Sono prescritti i residui attivi per i quali è intervenuta la prescrizione legale del diritto a riscuotere.

Occorre ovviamente indicare le procedure seguite per conseguire il credito e le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, ed ogni perdita di valore, se non adeguatamente motivata, può generare responsabilità.

Per i residui attivi inesigibili si procede all'eliminazione ma occorre motivare l'impossibilità di realizzare il credito, le attività poste in essere per la riscossione e i motivi dell'inesigibilità. I crediti stralciati dal conto del bilancio devono essere elencati in allegato al rendiconto. I crediti stralciati dal conto del bilancio possono essere mantenuti nello stato patrimoniale coperti dal Fondo svalutazione crediti. Per i residui di dubbia esigibilità occorre valutare il grado

d'inesigibilità e fare l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

È possibile procedere alla cancellazione del residuo attivo trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del patrimonio. L'elenco è allegato al rendiconto. Non possono rimanere in bilancio obbligazioni giuridiche che non siano scadute. Un residuo non divenuto esigibile al 31 dicembre deve essere immediatamente cancellato e reimputato all'anno in cui diverrà esigibile.

La reimputazione poi consiste nell'iscrizione nell'anno in cui giunge a scadenza l'obbligazione, attraverso un incremento della previsione per l'importo reimputato. I residui attivi non scaduti vanno reimputati attraverso la cancellazione dal rendiconto e la successiva reimputazione nell'esercizio in cui giungono a scadenza.

In realtà nel parere del Collegio dei revisori sulla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui di cui agli artt. 3 c. 4, 60, 63 commi da 8 a 11 del d.lgs. n. 118 del 2011 (allegato al verbale 7 del 2021), sono espresse alcune osservazioni inerenti problematicità emerse proprio con riguardo al procedimento di riaccertamento dei residui. In particolare, il Collegio:

“- raccomanda alle singole Direzioni di addivenire, seppur ad oggi non inserito in una norma regolamentare ma riscontrandosi comunque quale necessità al fine di “riconciliabilità in termini di responsabilità”, alla stesura di proprie determinazioni conclusive sulle rispettive

operazioni di riaccertamento effettuate richiamando comunque le Direzioni al contenuto dell'art. 63 c. 11;

- invita l'Ente a far sì che gli accertamenti vengano effettuati a fronte di specifiche determinate da parte del Responsabile del procedimento tutto questo, come anche già peraltro evidenziato in sede di preventivo 2020-2022, al fine di una corretta e trasparente procedura amministrativa;

- tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento e tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, si chiede, come già nel precedente riaccertamento auspicato - di addivenire entro fine anno ad una circolarizzazione con tutti gli enti, individuando la data del prossimo 30 giugno quale data di riferimento al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2020;

- tenuto conto dell'importante mole di residui con anzianità "datata" e delle criticità riscontrate durante le verifiche dei documenti campionati di attuare, al termine dell'iter di rendiconto, tenuto conto che i documenti relativi ai residui campionati in alcuni casi non hanno permesso di ricondurre le risposte ricevute dalle Direzioni, la "paternità" del singolo residuo al rispettivo responsabile del procedimento competente, si raccomanda per il futuro che i documenti ricevuti siano siglati e riportanti nome e cognome del soggetto responsabile delle informazioni fornite;

- si riporta che per alcune posizioni si procederà alla verifica del prudenziale inserimento in FCDE in sede di rendiconto 2020;

- raccomanda di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;

- rammentando che seppur lo scorso anno il collegio avesse invitato in questa sezione "l'ente a trasmettere all'Organo di revisione un resoconto motivato dell'attività svolta con periodicità almeno semestrale durante l'anno 2020, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati" tale relazione ad oggi non risulta pervenuta. Si riformula l'invito;

- in merito alla bozza di delibera denominata "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i." si chiede nuovamente per il futuro di ivi inserire dettagliatamente, almeno per totali, le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come è stato dal collegio riportato nella presente relazione, ed anche l'anzianità dei residui, evidenziando altresì i riaccertamenti avvenuti durante l'anno ai fini del campionamento e dei controlli, tenuto conto che, a parere del collegio a norma dell'art. 63 c. 11 del D. Lgs 118/2011 nessun residuo attivo e passivo può essere variato o re-imputato ad altri esercizi – salvo quelli previsti dalla norma – senza il parere del collegio. Rispetto a ciò il collegio evidenzia una irregolarità.”.

In riferimento alle suddette osservazioni per la parte inerente la mancata trasparenza di alcune operazioni di mantenimento di residui attivi e, in particolare, la impossibilità “...di ricondurre le risposte ricevute dalle Direzioni, la “paternità” del singolo residuo al rispettivo responsabile del procedimento competente”,

essendo stato impossibile al Collegio risalire al soggetto responsabile delle informazioni fornite, questa Procura non può che esprimere perplessità e preoccupazione.

Occorre infatti indicare le procedure seguite per conseguire il credito e le ragioni che hanno condotto alla prescrizione ed ogni perdita di valore, se non adeguatamente motivata, può generare responsabilità anche per danno erariale. Sul punto questa Procura riserva quindi un approfondimento particolare.

§

In esito alle operazioni di riaccertamento sono stati determinati residui attivi per complessivi euro 1.658.818.033,46 (di cui euro 762.754.876,14 derivanti da esercizi pregressi ed euro 896.063.157,32 imputabili alla gestione di competenza) e residui passivi per euro 1.200.499.845,35 (di cui euro 217.274.510,11 derivanti da esercizi precedenti ed euro 983.225.335,24 derivanti dalla competenza 2020).

Nel complesso i residui attivi al termine dell'esercizio 2020 ammontano ad euro 5.748.812.796,49, dei quali 4.028.372.848,53 riferiti agli anni pregressi ed euro 1.720.439.947,96 derivanti dalla competenza.

I residui passivi ammontano complessivamente ad euro 6.862.874.596,91, imputabili per euro 4.639.089.289,51 agli esercizi precedenti e per euro 2.223.785.307,40 all'esercizio 2020.

L'ammontare complessivo dei residui attivi afferisce al comparto sanità per euro 4.070.918.614,58 e al comparto non sanitario per euro 1.677.894.181,91.

Parimenti, con riferimento ai residui passivi, si rileva uno stock di euro 5.621.881.608,27 relativo al comparto sanitario, ed euro 1.240.992.988,64 relativi al comparto non sanitario.

Tanto i residui attivi, quanto quelli passivi hanno subito un leggero incremento rispetto all'esercizio precedente, considerato che nel 2019 i residui attivi erano pari ad euro 5.616.454.946,09 ed i residui passivi ammontavano ad euro 6.844.848.072,58.

GESTIONE RESIDUI	
Residui attivi	
Originati dalla competenza	1.720.439.947,96
Originati da esercizi precedenti	4.028.372.848,53
Totale dei residui attivi al 31.12.2020	5.748.812.796,49
Residui passivi	
Originati dalla competenza	2.223.785.307,40
Originati da esercizi precedenti	4.639.089.289,51
Totale dei residui passivi al 31.12.2020	6.862.874.596,91

Tabella 6 - Fonte: all. 2 e 6 al d.d.l. n. 142 del 2021

Più nel dettaglio la ripartizione dei residui per titoli è la seguente:

RESIDUI ATTIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.600.863.435,80
Titolo 2	Trasferimenti correnti	360.867.760,91
Titolo 3	Entrate extratributarie	213.018.886,93

Titolo 4	Entrate in conto capitale	510.937.368,55
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.016.179,70
Titolo 6	Accensioni prestiti	18.715.944,97
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	21.393.220,63
Totale al 31.12.2020		5.748.812.796,49
RESIDUI PASSIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO		
Titolo 1	Spese correnti	2.556.991.240,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	822.678.683,97
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	3.449.807,82
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.479.754.864,17
Totale al 31.12.2020		6.862.874.596,91

Tabella 7 - Fonte: all. 2 e 6 al d.d.l. n. 142 del 2021

§

1.5 La gestione di cassa

L'analisi della gestione della cassa del 2020 evidenzia riscossioni complessive per euro 14.110.959.471,25 - superiori rispetto all'esercizio 2019, nel quale erano state di euro 14.087.201.360,62 - e pagamenti di euro 14.061.837.816,36 - inferiori rispetto all'esercizio 2019, nel quale erano stati di euro 14.224.453.965,42 - ed un fondo cassa finale di euro 210.549.553,59, in aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente di euro 161.427.898,70. Nel saldo di cassa sono ricompresi il saldo della gestione ordinaria e quello della gestione sanitaria.

RISULTATO DI CASSA	
Fondo di cassa iniziale	161.427.898,70
Riscossioni (+)	14.110.959.471,25
Pagamenti (-)	14.061.837.816,36
Fondo di cassa a fine dell'esercizio	210.549.553,59

Tabella 8 - Fonte: all. 9 al d.d.l. n. 142 del 2021

I dati riepilogati nella tabella “*Risultato di cassa*” sono coerenti con la verifica di cassa 2020 effettuata dall’Istituto di credito/Tesoriere.

Le riscossioni ed i pagamenti complessivi sono suddivisi nei diversi titoli, così come mostrato di seguito:

ENTRATE		
TITOLO	Previsioni definitive di cassa 2020	Riscossioni 2020
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.454.877.198,33	9.780.827.620,13
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2.030.987.420,24	1.453.652.281,42
TITOLO 3: Entrate extra-tributarie	728.787.495,73	454.041.403,76
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	1.111.950.877,58	170.392.264,04
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	435.269.668,78	330.322.040,97
TITOLO 6: Accensione di prestiti	18.715.944,97	0,00
TITOLO 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.493.780.726,99	1.921.723.860,93
Totale	22.274.369.332,62	14.110.959.471,25
SPESE		
TITOLO	Previsioni definitive di cassa 2020	Pagamenti 2020
TITOLO 1: Spese correnti	14.207.753.901,18	11.514.708.464,66
TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.133.744.440,02	606.340.109,11
TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	305.161.423,35	223.554.242,80
TITOLO 4: Rimborsi prestiti	83.069.406,14	81.988.216,48

Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	5.706.068.060,63	1.635.246.783,31
Totale	22.435.797.231,32	14.061.837.816,36

Tabella 9 - Fonte: all. 2 e 6 al d.d.l. n. 142 del 2021

Anche nel 2020 l'Ente non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, così come nell'esercizio precedente.

§

1.6 Il risultato di amministrazione

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020 evidenzia un importo negativo per euro 1.536.011.077,69. Tale valore è incrementato delle voci di accantonamento per complessivi euro 4.128.998.851,40 e dei vincoli per euro 238.358.374,82, raggiungendo pertanto un importo negativo di euro 5.903.368.303,91.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				161.427.898,70
RISCOSSIONI	(+)	1.549.016.194,39	12.561.943.276,86	14.110.959.471,25
PAGAMENTI	(-)	2.182.807.250,67	11.879.030.565,69	14.061.837.816,36
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			210.549.553,59
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			210.549.553,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.028.372.848,53	1.720.439.947,96	5.748.812.796,49
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.639.089.289,51	2.223.785.307,40	6.862.874.596,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			277.688.938,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			354.809.892,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			-1.536.011.077,69
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A)				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020				261.076.695,35
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020				13.475.058,02
Fondo anticipazioni liquidità				3.772.616.566,27
Fondo perdite società partecipate				1.000.000,00
Fondo contenzioso				29.469.254,76
Altri accantonamenti				51.361.277,00
		Totale parte accantonata (B)		4.128.998.851,40
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				33.986.049,71
Vincoli derivanti da trasferimenti				190.632.196,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				1.343.704,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				12.396.424,11
Altri vincoli				0,00
		Totale parte vincolata (C)		238.358.374,82
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)		-5.903.368.303,91
		F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Tabella 10

Nel prospetto che segue si compendiano i suddetti importi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Fondo di cassa finale	210.549.553,59

Residui attivi	5.748.812.796,49
Residui passivi	6.862.874.596,91
Fondo pluriennale vincolato per spese	632.498.830,86
RISULTATO FINANZIARIO	-1.536.011.077,69
Avanzo accantonato	4.128.998.851,40
Avanzo vincolato	238.358.374,82
AVANZO DISPONIBILE	-5.903.368.303,91

Tabella 11 - Fonte: all. 11 al d.d.l. n. 142 del 2021

Anche con riferimento all'esercizio 2020 viene confermata la graduale diminuzione del disavanzo di amministrazione, atteso che nel 2019 il risultato finanziario era di euro -1.630.431.152,01 ed il disavanzo complessivo post accantonamenti e vincoli era quantificato in euro -6.228.640.703,82.

Importanti considerazioni in materia di risultato di amministrazione sono state espresse nel parere del Collegio dei revisori sul bilancio di previsione 2021-2023.

È stato esattamente notato dall'organo di controllo interno come il principio contabile 4/1 preveda la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

L'Ente con d.g.r. n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha deliberato la modifica del piano di rientro precedentemente approvato con d.g.r. n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91.

Poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo più basso essendo pari ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04, l'ente con la d.g.r. n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando il minor disavanzo sui prossimi 17 anni ed addivenendo ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 milioni di euro.

Per far ciò, in sede di d.d.l. di assestamento di bilancio 2020, divenuto poi l. reg. 16 dicembre 2020, n. 30, l'Ente ha modificato in *iter* legislativo, l'allegato 26 della l. reg. 21 ottobre 2020, n. 25 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della “*quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198*” ed indicando una quota totale di ripianamento di euro 376.672.815,95 anziché di euro 325.272.399,91 (quale da piano di rientro) in sede di parere al d.d.l. di assestamento.

§

1.7 Il conto economico e lo stato patrimoniale

Dall'analisi dello stato patrimoniale si riscontra un valore del patrimonio netto negativo per euro 6.223.288.454,49, comunque inferiore al totale dell'attivo pari ad euro 7.161.565.338,78 ed in leggero miglioramento rispetto al valore negativo dell'esercizio 2019 di euro 6.386.636.689,96.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31 dicembre 2020
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
B) Immobilizzazioni di cui	1.459.213.695,18
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	53.423.052,03
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	921.246.505,32
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	484.544.137,83
C) Attivo Circolante	5.702.180.482,40
D) Ratei e risconti	171.161,20
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	7.161.565.338,78
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31 dicembre 2020
A) Patrimonio Netto	-6.223.288.454,49
B) Fondi per rischi ed oneri	333.663.964,60
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	12.418.690.997,81
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	632.498.830,86
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	7.161.565.338,78

Tabella 12 - Fonte: all. 21 al d.d.l. n. 142 del 2021

Il conto economico evidenzia un utile d'esercizio di euro 141.597.635,92, a fronte di un risultato di esercizio 2019 di euro 229.469.988,25.

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2020
A) Componenti positivi della gestione	11.743.797.433,39
B) Componenti negativi della gestione	11.586.270.077,01
Differenza tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)	157.527.356,38
C) Proventi ed oneri finanziari	-142.979.823,43
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	1.062.443,16
E) Proventi ed oneri straordinari	137.186.043,74
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	152.796.019,85
Imposte	11.198.383,93
Risultato d'esercizio	141.597.635,92

Tabella 13 - Fonte: all. 21 al d.d.l. n. 142 del 2021

§

1.8 L'indebitamento

L'ammontare del debito a carico della Regione a fine dell'esercizio 2020 è pari ad euro 5.042.235.365,65, in diminuzione rispetto all'esercizio 2019.

L'Ente non ha contratto nell'esercizio di riferimento nuovo debito, ed ha rimborsato una quota capitale su mutui ed obbligazioni pari ad euro 81.988.216,48, confermando la tendenza rilevata già nell'esercizio 2019, di minori spese per la restituzione del capitale, motivata anche dall'attività di rinegoziazione del debito posta in essere dall'Ente durante l'esercizio.

Con riferimento agli interessi passivi pagati sulla quota capitale si rileva un onere complessivo di 149,88 milioni di euro, di cui 88,79 milioni di euro per interessi su mutui e 61,09 milioni di euro per interessi su obbligazioni.

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2020	
Debito al 31/12/2019	5.124.223.582,13
Nuovi prestiti (+)	0,00
Quota capitale rimborsata nel 2020 (-)	81.988.216,48
Debito al 31/12/2020	5.042.235.365,65

Tabella 14 - Fonte: dati comunicati dalla Regione Piemonte

§

1.9 Spesa per incarichi e consulenze

Per l'esercizio finanziario 2020 si è ritenuto di dover fornire il quadro della spesa per incarichi e consulenze in chiusura della parte generale, in un'ottica di stabilizzazione delle verifiche svolte dalla Procura su tale categoria di spese, sulle quali il legislatore nazionale ha sempre soffermato la propria attenzione. Con riferimento all'esercizio di bilancio 2020, si riportano qui in appresso le più importanti disposizioni statali che hanno limitato la relativa facoltà di conferimento da parte delle amministrazioni pubbliche: art. 6, c. 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla l.

30 luglio 2010, n. 122; art. 6, c. 21-*bis*, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 467, della l. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 61, c. 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 61, c. 17, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 5, c. 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6, c. 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, c. 3, della l. 7 agosto 2015, n. 124 (sull'applicabilità delle disposizioni del primo e secondo periodo si veda l'art. 19-*ter*, c. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172); art. 6, c. 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114; art. 1, c. 146, della l. 24 dicembre 2012, n. 228; art. 14 commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n.89.

Tanto precisato deve prendersi atto della notevole contrazione della relativa spesa iscritta al bilancio regionale, per come risulta dalle sottostanti tabelle:

GIUNTA REGIONALE		
ANNI	NUMERO INCARICHI	SPESA
2018	15	563.070,00
2019	60	702.842,10 *
2020	32	255.141,65

Tabella 15 - Fonte: per gli anni 2018 e 2019 relazione della Sezione regionale di controllo inerente il Giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2019; per l'anno 2020, elaborazione dei dati contenuti nella relazione della Sezione regionale di controllo inerente il Giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2020

** il dato 2019 non comprende la spesa di due incarichi per i quali viene indicato solamente l'importo di 100 euro/giorno per ciascun esperto esterno, senza riportare l'esatto ammontare della relativa spesa*

CONSIGLIO REGIONALE		
ANNI	NUMERO INCARICHI	SPESA
2018	4	14.070,34
2019	4	10.900,00
2020	2	10.000,00

Tabella 16 - Fonte: relazioni della Sezione regionale di controllo inerente il Giudizio di parificazione dei rendiconti regionali per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020

CAPITOLO SECONDO
LA GESTIONE SANITARIA REGIONALE

2.1 Premessa

Nel 2020 sono stati adottati numerosi provvedimenti che hanno attribuito alle regioni le risorse necessarie per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.

I provvedimenti intervenuti in corso d'anno per far fronte all'emergenza sanitaria hanno autorizzato nel 2020 per il Servizio sanitario nazionale (SSN) una maggiore spesa per 3,7 miliardi. Nel contempo, vi è stata una diminuzione dei ricavi (-1,3 miliardi), imputabile prevalentemente alla flessione della domanda di servizi sanitari non Covid (sospensione delle normali visite specialistiche) con relativa riduzione delle entrate per ticket (per circa 500 milioni), delle prestazioni di *intra-moenia* (circa 300 milioni) e delle entrate per mobilità internazionale (circa 200 milioni), importi portati in riduzione della spesa (cfr. *Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 Corte dei conti*).



2.2 Strumenti e metodi

Questa Procura ha ritenuto di aprire un *focus* sulle risorse stanziato dallo Stato per fronteggiare l'emergenza, al fine di dare evidenza delle maggiori risorse affluite e rese disponibili per l'emergenza da Covid-19. Sono state esaminate anche le risorse stanziato dall'Unione europea, nonché le somme ricevute dalla Regione Piemonte a titolo di donazione da parte di privati e utilizzate per interventi sanitari.

Non sono invece oggetto di esame nel dettaglio le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 *codice della protezione civile* gestite dalla Struttura commissariale di cui all'art. 122 del d.l. n.18

del 2020 o dalla Protezione civile, anche se destinate ad interventi per l'emergenza sanitaria con ricadute SSR. Sono state acquisite una serie di relazioni inviate dalla Giunta⁴.

Sono, inoltre, state utilizzate per la trattazione le memorie della Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo sul d.l. n. 18 del convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 2020; d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, d.l. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126 del 2020, d.l. n. 41 del 2021 coordinato con la l. di conversione 21 maggio 2021, n. 69; l. n. 178 del 2020 nonché il “*Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica*” (Corte dei conti) e le “*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020*” (Corte dei conti Sezione delle Autonomie); Dossier parlamentari.

Nell'ambito dell'istruttoria dedicata alla gestione dell'emergenza da Covid-19, in via preliminare, si è dato conto delle risorse che sono state stanziare dallo Stato per la Regione Piemonte (Tabella 17).

Nella Tabella 18, si è dato conto del trasferimento di tali risorse al SSR - Aziende sanitarie regionali e Gestione sanitaria accentrata (GSA).

⁴ relazione acquisita al prot. 3144 del 14 maggio 2021 e relativi allegati, inviata dalla Regione Piemonte in risposta alla nota prot. n. 7969 del 25 febbraio 2021 della Sezione regionale di controllo; relazione sanitaria acquisita al prot. n. 3561 del 4 giugno 2021 trasmessa dalla Regione Piemonte in risposta alla nota istruttoria della Procura prot. n.11427 dell'11 maggio 2021; integrazioni acquisite al prot. n. 12758 del 2 luglio 2021; disegno di legge regionale denominato “*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020*” approvato dalla Giunta regionale in data 30 aprile 2021 ed individuato quale disegno di legge n. 142; relazione dell'organo di revisione sulla proposta di legge al rendiconto generale per l'anno finanziario 2020.

2.3 Quadro normativo emergenziale: dettaglio delle misure emergenziali Covid-19 e relativo rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e regionale

Nella Tabella 17 si riportano gli incrementi del finanziamento del Fondo sanitario disposti con provvedimenti legislativi statali emanati con carattere di urgenza per fronteggiare e contrastare la pandemia nel 2020:

Solo per la spesa relativa all'esecuzione di tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, è stato previsto il ricorso al finanziamento sanitario corrente già accordato, disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente. Tale attività viene prevista dall'art. 18 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in l. n. 176 del 2020. Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. *Decreto Ristori* (d.l. n. 137 del 2020), abroga espressamente i Decreti Ristori *bis* (d.l. n. 149 del 2020), Ristori *ter* (d.l. n. 154 del 2020) e Ristori *quater* (d.l. n. 157 del 2020), facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti, nel frattempo, sulla base degli stessi.

Nella Tabella 17 si evidenzia che la maggiore spesa prevista per l'anno 2020, pari a 3.886 milioni, è stata quasi totalmente coperta da maggiori risorse attribuite (3.856 milioni). Nell'ultima colonna è stata evidenziata la quota parte destinata alla Regione Piemonte, a seguito del riparto tra le regioni dei finanziamenti aggiuntivi.

LE MISURE PER LA SANITA' NEI DECRETI LEGGE PER L'EMERGENZA COVID				
	maggior spesa prevista in milioni	maggiori risorse attribuite in milioni	Dettaglio delle misure	di cui per Regione Piemonte
Misure e incrementi disposti con d.l. 18/2020	2020	2020	2020	2020
articolo 18 comma 1 di cui	1.410	1.410		104.130.307
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (art.1 c.1)	250			18.462.820
Decreto-legge n. 14/2020 riparto con Decreto RGS 37473 del 10/03/2020 (reclutamento di medici in formazione specialistica e di personale medico sanitario in quiescenza art. 1 (co 1 specializzandi e c. lett. a e c. 6 pers. san in quiescenza), art.2 (incarichi personale sanitario e medico), art.5 (ore specialistica ambulatoriale.) art.8 (USCA)	660			48.741.846
reclutamento personale delle professioni sanitarie, degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, e dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (art.1 c. 3)	100			7.385.128
potenziamento delle reti di assistenza attraverso contratti con strutture private (articolo 3, c. 1 e 2)	240			17.724.308
utilizzo di personale in servizio presso privati con attrezzature presenti nelle strutture private (articolo 3, c. 3)	160			11.816.205
Misure e incrementi disposte con il d.l. 34/2020				
articolo 1 comma 11	1.257	1.257		91.088.212
requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva ed isolamento c.2 (stima costi per strutture territoriali COVID19 - dossier parlamentare dl.34/2020)	33		<i>Incremento spesa per finanziamenti o misure previste all'articolo 1 commi 2, 3, 4).</i>	31.316.878
implementazione assistenza domiciliare integrata (stima costi per il potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare c.3 e c.4 dossier parlamentare dl 34/2020)	734			
<i>di cui personale c.4 tab B dl</i>	265		<i>incremento spesa del personale ADI cfr. Allegato B dl comma 4</i>	25.131.703
reclutamento personale infermieristico e introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità (8 unità ogni 50.000 per un totale di 9.600) nei limiti dell'Allegato B dl comma 5	333			24.498.200
rafforzamento Usca (personale) Allegato B DL comma 6	61			4.492.515
assunzione di assistenti sociali di supporto (personale) Allegato B dl comma 7	14			1.049.923
Ributazione dell'indennità del personale infermieristico impegnato nella presa in carico dei pazienti affetti da Covid-19 e nell'assistenza ai soggetti fragili (indennità personale infermieristico art.1 c.9)	10			736.478
istituzione e potenziamento delle centrali operative regionali (c. 8) cfr. Allegato A e B dl 34/2020	72			3.862.515
di cui personale allegato B dl comma 8	24			1.125.000
articolo 2 comma 10	431	431		31.740.355
<i>di cui personale ambulanze c. 5 terzo periodo</i>	52			3.827.844
<i>di cui personale terapie intensive (c. 1 e 7)</i>	189			13.993.079
<i>di cui risorse per incentivi al personale c. 6 lett.a)</i>	190			13.919.432
articolo 5 c.1	105	105		

Incremento fabbisogno sanitario nazionale standard per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.	105			da ripartire
articolo 103 c. 24	170	170		
Incremento del livello finanziamento fondo sanitario o per la copertura degli oneri sanitari conseguenti all'emersione e alla regolarizzazione di rapporti di lavoro	170			da ripartire
articolo 104 comma 3-bis	5	5		
Incremento dotazione Fondo sanitario Nazionale per erogazione degli ausili, ortesi e protesi per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità	5			da ripartire
Misure e incrementi disposti con il d.l. 104/2020				
articolo 29 comma 9*	478	478		
compensi per il riassorbimento liste d'attesa (limite max ALL B)	478			35.219.754
<i>di cui recupero ricoveri ospedalieri (c.2 art.29) (ALL. A v.di c.4)</i>	112			10.824.697
<i>di cui recupero prestazioni di specialistica ambulatoriale c.3 lett.a) e b) netti di 10 milioni della colonna 3 (all. A v.di c.4)</i>	356			28.219.185
<i>Incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna c.3 lett.c) in proporzione ai dati IV trimestre 2019 All. A v.di c.4)</i>	10			706.338
Misure disposte con il d.l. 137/2020				
articolo 18 commi 1 e 2	30			
esecuzione di tamponi rapidi da parte dei MMG e PLS	30			2.209.434
Totale	3.886	3.856		264.388.062
<i>Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti</i>				
<i>Fonte tratto con modifiche dalla elaborazione Corte dei conti su dati MEF contenuta nella Memoria sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021</i>				
<i>*n.b. la somma del parziale è superiore al totale ai sensi del c4 vale tot. ALL. B) va preso per la somma il solo totale</i>				

Tabella 17

Il d.l. n. 18 del 2020 assegna alla sanità 1.410 milioni che vanno ad incrementare il fondo sanitario per il 2020 per aumentare il potenziale di risposta all'emergenza sanitaria con il personale alle dipendenze delle strutture pubbliche ovvero ampliando le convenzioni con le strutture private. Si tratta di risorse destinate a finanziare gli interventi disposti con gli artt. 1 e 3 (750 milioni) e a reintegrare le risorse a copertura delle misure già previste con il d.l. n. 14 del 2020 pari a 660 milioni di euro ripartiti tra le regioni (applicando le quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019) con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2020.

Rispetto ai 660 milioni, alla Regione Piemonte spettano euro 48.741.846,00 per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e per garantire i livelli

essenziali di assistenza, nonché per assicurare un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e *sub* intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal virus, consentendo, tra l'altro, alle aziende e agli enti del SSN di procedere al reclutamento di personale sanitario, di conferire incarichi temporanei di lavoro autonomo e di conferire incarichi individuali a tempo determinato e, qualora ciò non fosse possibile, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, nei limiti delle risorse assegnate. Inoltre, l'art. 5, nei limiti delle risorse assegnate, autorizza le aziende sanitarie locali e gli enti del SSN a procedere, per l'anno 2020, ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna e al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, permette alle regioni di istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (Unità speciali di continuità assistenziale - USCA).⁵

I 750 milioni di euro sono stati ripartiti tra le Regioni secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario anno 2019. Nella Tabella A allegata al d.l. n. 18 del 2020, euro 55.388.461,00 sono attribuiti alla Regione Piemonte con la definizione dei seguenti tetti/limiti/vincoli di spesa:

⁵ art.8 d.l. n. 14 del 2020 confluito nell'art. 4-*bis* del d.l. n. 18 del 2020

- euro 18.462.820,00 (art. 1, c. 1) incrementa per l'anno 2020 la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, aumentando nei limiti fissati i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità, nonché i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti. Tale importo può essere incrementato, dalle Regioni⁶, per un ammontare aggiuntivo, il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, con proprie risorse, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale. La Regione Piemonte si è avvalsa di tale possibilità e con l'art. 5 della l. reg. n. 12 del 2020⁷ ha autorizzato l'ulteriore spesa di euro 37.000.000,00 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13, (tale importo non è presente nella Tabella 17), per la remunerazione del trattamento economico legato al sistema premiante del personale dipendente

⁶ (art. 1, c. 2 d.l. n. 18 del 2020) tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni ..., con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione), modifica apportata con art. 2 c. 6 del d.l. n. 34 del 2020

⁷ Art. 5. (Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale e interventi in materia sanitaria)

1. Al fine di incrementare gli importi delle voci del trattamento economico legate al sistema premiante del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 37.000.000 in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale ed in particolare per la definizione dei fondi contrattuali dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. 2. I criteri e le modalità per l'erogazione, per l'anno 2020, degli incentivi di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale e stipulato successivamente all'approvazione di apposito provvedimento autorizzativo a livello nazionale ovvero decorsi sessanta giorni dalla approvazione della presente legge. 3. È fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per un importo pari ad euro 18.462.820. 4. La Giunta regionale è autorizzata, previa applicazione delle procedure regolamentari previste, a destinare ulteriori euro 37.000.000 del FESR, in base al regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014, per misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri. 5. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per euro 37.000.000 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei L.E.A - titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2020-2022.

delle aziende e degli enti del SSR direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica facendo comunque salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 1 c. 1 del d.l. n.18 del 2020 (euro 18.462.820,00).

- euro 7.385.128,00 (art. 1 c. 3), incrementa la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza.

- euro 17.724.308,00 (art. 3 commi 1 e 2) incrementa la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020, sia per aumentare le attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, attribuendo alle regioni e alle aziende sanitarie la facoltà di stipulare contratti con le strutture accreditate per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa della normativa vigente. Tale facoltà può essere esercitata in attuazione del piano finalizzato ad aumentare i posti letti in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive e qualora dal piano emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza (c. 1) e nel caso in cui le strutture pubbliche e private accreditate individuate dal piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato, autorizza le regioni, e le aziende sanitarie a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate (c. 2).

- euro 11.816.205,00 (art. 3 c. 3) incrementa la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020, per far fronte alla

carenza di personale medico e sanitario, disponendo che le strutture, private accreditate e non, siano tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle proprie strutture private.

Il d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020, prevede per il sistema sanitario interventi per 3,2 miliardi nel 2020 e 1,7 miliardi nel 2021 (al lordo degli oneri riflessi), che si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati con il d.l. n. 18 del 2020 (1,4 miliardi).

Si tratta di misure che riguardano l'assistenza territoriale (1,256 miliardi nel 2020 - art. 1 c. 11), il riordino degli ospedali e l'incremento dei posti di terapia intensiva (1,467 miliardi - art. 2 c. 11), gli incentivi per il personale ospedaliero e le altre assunzioni (430,9 milioni - art. 2 c. 10), la sanità militare (87 milioni), i contratti di specializzazione medica (105 milioni - art. 5 per finanziare 3.800 contratti di specializzazione medica in più), la copertura degli oneri sanitari conseguenti all'emersione e alla regolarizzazione di rapporti di lavoro (art. 103 c. 24 prevede risorse per 170 milioni), l'incremento della spesa per ausili per disabili (art. 104 c. 3-bis prevede 5 milioni).

Il d.l. n.34 del 2020 all'art. 1 detta disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale prevedendo le relative risorse secondo il riparto e i limiti fissati negli allegati A e B. L'art. 2 riordina la rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid-19, tale riparto delle risorse è definito negli allegati C, D.

L'art. 1 al c. 1, per l'anno 2020, prevede che le regioni adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I predetti piani devono essere recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, c. 1, del d.l. n. 18 del 2020.

Rispetto alle risorse destinate all'assistenza territoriale che per tutte le Regioni ammontano ad euro 1,256 milioni, il riparto (cfr. Allegato A al d.l. n. 34 del 2020 art. 1 c. 11) di euro 1.184,4 milioni è stato definito in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno indistinto anno 2020, mentre le risorse destinate alle centrali operative sono state ripartite sulla base della distribuzione delle apparecchiature/piattaforma centrali operative (72 milioni).

Il c. 10 della disposizione autorizza le regioni e le province autonome, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa del personale, per l'anno 2020 dando come limiti/tetti/vincoli gli importi indicati nell'allegato B annesso al decreto e riportati nella Tabella 17.

In particolare, per la Regione Piemonte risulta:

- euro 25.131.703,00 incremento spesa del personale per Assistenza domiciliare integrata (c. 4);

- euro 24.498.200,00 incremento spesa personale per rafforzare i servizi infermieristici, presenti sul territorio, anche in funzione di supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) di cui all'art. 4-*bis* del d.l. n. 18 del 2020, istituendo la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità. A tale scopo, le aziende e gli enti del SSN possono conferire, dal 15 maggio fino al 31 dicembre, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti, ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate. Dal 1° gennaio 2021 si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B;

- euro 4.492.515,00 incremento spesa personale per rafforzamento funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA c. 6);

- euro 1.049.923,00 incremento spesa personale anche per rafforzamento USCA con il reclutamento dell'assistente sociale (c. 7), cui le aziende e gli enti del SSN potranno conferire incarichi di lavoro autonomo fino alla fine dell'anno 2020;

- euro 1.125.000,00 incremento spesa personale per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali mediante attivazione delle centrali operative regionali (c. 8);

- euro 736.478,00 incremento spesa personale, per il solo anno in corso, per la retribuzione dell'indennità del personale infermieristico impegnato nella presa in carico dei pazienti affetti da Covid-19 e nell'assistenza ai soggetti fragili (c. 9).

Per la Regione Piemonte le risorse destinate all'assistenza territoriale ammontano complessivamente ad euro 91.088.212,00 (Allegato A) di cui:

- euro 57.033.818,00 per incremento spesa personale⁸;

- euro 31.316.879,00 per l'implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata (ADI art. 1 commi 2, 3, e 4 *bis* ad esclusione del personale di cui al c. 4) o equivalenti, nei confronti dei pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture alberghiere e dei soggetti contagiati o in quarantena, così come delle persone fragili⁹ la cui condizione si è aggravata a seguito dell'isolamento;

⁸ (euro 56.297.340,00 destinate alla spesa del personale come indicato nell'Allegato B del medesimo d.l. n. 34 del 2020 art. 1 commi 4, 5, 6, 7 e 8, a cui si aggiungono euro 736.478,00 art. 1 c. 9)

⁹ (con patologie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti)

- euro 2.737.515,00 per centrali operative (esclusa spesa per personale indicata negli allegati A e B del d.l. n. 34 del 2020).

L'art. 2 dispone il riordino della rete ospedaliera per ridefinire e rendere strutturale la risposta alla domanda di aumento delle necessità assistenziali nel prosieguo della situazione pandemica, e, al contempo per ripristinare gradualmente le attività ordinarie. Ciò, contestualmente alla previsione di una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni.

Le Regioni dovranno garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva, tramite un apposito Piano di riorganizzazione che va recepito nel programma operativo previsto dall'art. 18, c. 1, d.l. n. 18 del 2020.

Riguardo alle risorse destinate all'assistenza ospedaliera, per l'anno 2020, l'incremento del finanziamento per tutte le Regioni è di euro 1.898.466.667,00 di cui:

- euro 1.467.491.667,00 quali risorse trasferite alla contabilità speciale intestata al *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*; di questi euro 1.413.145.000,00 sono ripartiti a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al decreto ed euro 54.346.667,00 destinati alle strutture movimentabili;

- euro 430.975.000,00 quali risorse destinate a tutte le regioni e province autonome, finalizzate al personale ospedaliero. Il limite di spesa regionale per l'anno 2020 è riportato nella tabella riparto di cui

all'Allegato C, annesso al decreto, che per la Regione Piemonte è di euro 31.740.355,00 così suddiviso:

- euro 3.827.844,00 per assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico per l'operatività dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19 (c. 5, terzo periodo);

- euro 13.919.432,00 ad integrazione delle somme previste dal d.l. n. 18 del 2020 per le assunzioni del personale ospedaliero necessario al rafforzamento dei posti di terapia intensiva (commi 1 e 7);

- euro 13.993.079,00 ad integrazione delle risorse previste per la remunerazione del lavoro straordinario e come riconoscimento di un'indennità per le condizioni di lavoro più gravose (art. 2 c. 6).

Il d.l. n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 126 del 2020, all'art. 29 ha previsto misure destinate al comparto sanitario che mirano ad incidere sul fenomeno delle liste di attesa per ricoveri ospedalieri e visite specialistiche non urgenti, sul quale ha pesato il blocco dell'attività nel periodo più acuto dell'emergenza sanitaria. L'art. 29 mira ad accelerare il riassorbimento delle richieste di *screening*, di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero rimaste inevase. Per tale obiettivo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del SSN possono avvalersi di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale. In particolare, per il recupero dei ricoveri ospedalieri è consentito ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, c. 2, del c.c.n.l. 2016-2018 della dirigenza medica (la tariffa oraria fissata dall'art. 24, c. 6, del

medesimo c.c.n.l. è aumentata, in deroga alla contrattazione, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione) e alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6, c. 1, lettera d), del c.c.n.l. 2016-2018 del personale del comparto sanità (con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione). È prevista, inoltre, la possibilità di reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai vigenti c.c.n.l. di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, del d.l. n. 18 del 2020¹⁰. Per l'attuazione di tali interventi è stata stimata una spesa complessiva di 478,2 milioni ricostruita per ciascuna regione e provincia autonoma (al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni), come specificato nell'allegato A al decreto legge (che rappresenta un tetto di spesa per il personale, per un massimo di risorse stabilite nell'Allegato B del medesimo d.l.). Se tale importo (quello dell'Allegato A) fosse superiore a quello che sarebbe corrisposto alla regione in base alla quota di riparto del fabbisogno corrente specificato nell'allegato B, il limite massimo di spesa sarebbe comunque rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B. Per la Regione Piemonte tale importo è pari a 35.219.754,00 (riportato nella Tabella 17). Per l'accesso a tali risorse le regioni devono presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo

¹⁰ Per ampliare le possibilità operative, è inoltre prevista anche la possibilità di ricorrere ai medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, per la predisposizione dei referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali (la refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista)

previsto dall'art. 18 del d.l. n. 18 del 2020, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. È stato previsto che la realizzazione dei Piani sia oggetto di monitoraggio.

Il d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176 del 2020, con gli artt. 18 e 19 ha autorizzato per l'anno 2020 la spesa di 30 milioni di euro complessivi finalizzata a sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Il finanziamento è stato ripartito secondo la quota di accesso anno 2020 e alla Regione Piemonte spetta euro 2.209.433,59 a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

La tabella 17 non contiene comunque tutte le risorse assegnate¹¹.

¹¹ Nella Tabella 17 non compaiono le risorse, in conto capitale, previste dall'art. 4, come ripartite nella Tabella B allegata al d.l. n. 18 del 2020, che stanziava per la Regione Piemonte euro 3.692.564,00. Tale importo è destinato ad attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza. Si tratta di opere edilizie la cui spesa complessiva di 50 milioni grava sui fondi destinati all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della l. n. 67 del 1988. Nella tabella 17 non compaiono le ulteriori risorse, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinate all'assistenza ospedaliera pari complessivamente ad euro 1.413.145.000,00 (di cui si è già accennato e che per la Regione Piemonte ammontano ad euro 111.222.717,00 cfr. Allegato D art. 2 c. 11 d.l. n. 34 del 2020) poiché l'art. 2, c. 11, del d.l. n. 34 del 2020 ha disposto che per l'attuazione del Piano regionale di riorganizzazione ospedaliera provvede il Commissario straordinario, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli. Per accedere a tali risorse, finalizzate essenzialmente all'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, per l'organizzazione del pronto soccorso e per l'acquisto di ambulanze automediche, le Regioni debbono presentare ed attuare i già menzionati piani di riorganizzazione ospedaliera. A seguito della loro approvazione, tali risorse, che per la Regione Piemonte ammontano ad euro 111.222.717,00, previa rendicontazione delle spese sostenute saranno trasferite dalla contabilità speciale del Commissario straordinario ai soggetti attuatori come individuati

2.4 Il finanziamento nazionale del Servizio Sanitario regionale in base all'impatto Covid-19

Questa Procura ha richiesto alla Regione Piemonte di fornire una tabella nella quale fossero riportati i dati relativi all'avvenuta erogazione al SSR, entro la fine dell'anno 2020, delle somme che la Regione ha incassato, a titolo di finanziamento per l'emergenza

dalle Regioni. Qualora le regioni abbiano già provveduto alla realizzazione delle opere prima dell'entrata in vigore del decreto, il Commissario provvede a finanziarle. Per la realizzazione delle opere edilizie, che sono proprietà delle rispettive aziende del SSN, si può procedere in deroga alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali e, sino alla fine dello stato di emergenza agli obblighi del d.p.r. n. 151 del 2011. Per la Regione Piemonte tali risorse non transitano per il bilancio regionale poiché i soggetti attuatori sono le Aziende sanitarie regionali. Nella Tabella 17 non compare il finanziamento previsto dal d.l. n. 41 del 2021, convertito in l. n. 69 del 2021, che all'art. 24 prevede un fondo con una dotazione complessiva di 1.000 milioni di euro, quale concorso, a titolo definitivo, al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza. *Il comma 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione in favore delle Regioni e delle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.* Il 24 giugno è stata sancita l'intesa Stato-Regioni sul decreto per il riparto tra le regioni e province autonome del fondo di cui all'art. 24 c. 1 e alla Regione Piemonte spettano euro 82.250.000,00. Nell'Intesa si legge *“Al riguardo, si rappresenta che le risorse di cui al comma 1 concorrono all'equilibrio economico-finanziario dell'anno 2020 dei Servizi sanitari regionali e pertanto devono essere rilevate nei bilanci d'esercizio 2020 delle Aziende sanitarie. Stante la normativa vigente, tali bilanci devono essere infatti adottati entro il 30 giugno 2021. La Conferenza esprime, pertanto, forte preoccupazione sulla possibilità di rispettare puntualmente il termine del 30 giugno, in quanto il decreto non è ancora formalmente adottato, gli importi assegnati sono di fatto stati resi noti solo il 21 giugno u.s. e, solo a seguito dell'intesa siglata in data odierna, si potrà avviare l'iter per l'iscrizione delle somme sia nei bilanci delle Regioni, sia nei bilanci delle Aziende sanitarie.”*. Nella Tabella 17 non compaiono le risorse già trasferite dal Commissario straordinario per l'emergenza alla Regione Piemonte a riconoscimento parziale delle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza e pari ad euro 773.084,00. Nella Tabella 17 non compare il finanziamento previsto dall'art.1 c. 413 della l. n. 178 del 2020 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023* ripartito tra le regioni con Intesa CSR n. 45 del 15 aprile 2021 destinato all'esercizio 2020, tale stanziamento è stato finalizzato alle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Alla Regione Piemonte spettano euro 2.954.051,00, trasferita dallo Stato nel 2021 ed è in fase di iscrizione nel bilancio regionale. Il quadro prospettato nella Tabella 17 rappresenta, quindi, l'ammontare delle risorse aggiuntive erogate dallo Stato nell'anno 2020 per reagire all'impatto della pandemia la cui entità incrementale riguarda la spesa corrente sia per assistenza territoriale che per l'assistenza ospedaliera.

Covid-19 dallo Stato, al fine di garantire effettività al finanziamento aggiuntivo finalizzato e vincolato alla copertura dei costi Covid.

Nella Tabella 18 vengono evidenziati gli importi statali conseguenti ai diversi provvedimenti statali di natura legislativa approvati nel corso dell'anno 2020 (d.l. n. 14 del 2020, d.l. n. 18 del 2020, d.l. n. 34 del 2020, d.l. n. 104 del 2020, d.l. n. 137 del 2020) trasferiti alla Regione e stanziati nel bilancio regionale 2020, nel perimetro sanità.

Di questi risulta che la maggior parte delle somme complessivamente accertate ed impegnate dalla Regione Piemonte nei capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario di parte corrente pari ad euro 264.388.062,00, per far fronte all'emergenza, sono state trasferite al SSR (Aziende sanitarie regionali e Gestione Sanitaria Accentrata). Una parte delle risorse invece non sono state trasferite, in quanto trattasi di *“somme non assegnate alle Aziende sanitarie poiché riguardano interventi sottoposti a rendicontazione e saranno assegnati alle Aziende sanitarie a seguito di loro puntuale rendicontazione”*, come chiarito dalla Regione, con nota integrativa prot. n. 12758 del 2 luglio 2021.

Rispetto a queste risorse in attuazione, di quanto previsto dall'art. 3, c. 7 del d.l. n. 35 del 2013, è stato erogato al SSR, entro la fine dell'anno 2020, il 100% delle somme trasferite dallo Stato a titolo di finanziamento per far fronte all'emergenza sanitaria.

Nella Tabella 18 sono state riportate anche ulteriori risorse destinate alla Regione Piemonte già trasferite o che lo saranno trasferite nel corso del 2021.

Risorse da Stato	Trasferite da Stato	Risorse statali COVID trasferite da Regione a SSR entro il 31.12.2020						Restante quota da erogare al SSR	CAPITOLI ENTRATA ACCERTAMENTI	CAPITOLI SPESA IMPEGNI	NOTE
		GSA			Trasferite ad Aziende del SSR	Totale trasferite da Regione a SSR	% Trasferimento				
		Totale	di cui utilizzato dalla GSA per pagamenti e trasferimenti	di cui rimanente in GSA							
(a)	(b) = (b bis) + (b ter)	(b bis)	(b ter)	(c)	(d) = (b) + (c)	(e) = (d) / (a)	(f) = (a) - (d)				
art. 2 co. 6 colonna 4 Allegato C d.l. n. 34 del 2020 incentivi personale dipendente	13.993.079,00				13.993.079,00	13.993.079,00	100%		16575	157319	Risorse già assegnate alle aziende nell'esercizio 2020 ed erogate nel 2021.
art. 2 c. 5, terzo periodo colonna 3 Allegato C d.l. n. 34 del 2020 personale ambulanze	3.827.844,00				3.827.844,00	3.827.844,00	100%		16575	157319	
art. 2 cc. 1 e 7 colonna 5 Allegato C d.l. n. 34 del 2020 personale aggiuntivo terapie intensive	13.919.432,00	381.499,00		381.499,00	13.537.933,00	13.919.432,00	100%		16575	157319	
art.5 d.l. n. 34 del 2020 borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici											non ripartito
art.103 c. 24 d.l. n. 34 del 2020 procedure per emersione rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari											non ripartito
art. 104 c. 3 bis. d.l. n. 3 del 2020 ausili disabili											non ripartito
art.29 Allegato A e B d.l. n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 126 del 2020. Liste di attesa	35.219.754,00	7.043.951,00		7.043.951,00	28.175.803,00	35.219.754,00	100%		20380	162028	
art.18 Tabella 1 d.l. n. 137 del 2020 disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei mmg e dei PLS	2.209.434,00				2.209.434,00	2.209.434,00	100%		16575	157318	
art.24 d.l.n. 41 del 2021 convertito in l.n. 69 del 2021 Rimborso per acquisto DPI e altri beni sanitari inerenti l'emergenza											In sede di conferenza Stato Regioni del 24 giugno 2021 Rep. Atti n. 98/ CSR è stata sancita l'intesa ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021 sul riparto tra le Regioni e Province autonome del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo. Per la Regione Piemonte è previsto un finanziamento di euro 82.250.000,00 (cfr. integrazione acquisita al prot. n. 4341 del 20/07/2020). Nel 2020 sono già state trasferite dallo Stato alla Regione delle risorse del Commissario straordinario a riconoscimento parziale delle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza pari ad euro 773.084,00.
art. 2 c. 11 Allegato D d.l. n.34 del 2020											Le risorse previste per la Regione Piemonte ammontano ad euro 111.222.717,00 non transitano dal Bilancio regionale. Le Aziende sanitarie regionali sono stati individuati soggetti attuatori.
art.1 c. 413 l. n. 178 del 2021 risorse per personale dipendente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza											Per il Piemonte la quota da riparto di cui all'Intesa CSR 45/2021 ammonta ad euro 2.954.051 ed è stata trasferita dallo Stato nel 2021 ed è in fase di iscrizione a bilancio.
TOTALE RISORSE	264.388.062,00	35.906.568,00		35.906.568,00	228.481.494,00	264.388.062,00					

FONTE Regione Piemonte

In conclusione, la quota più rilevante delle risorse affluite nel 2020 alla Regione Piemonte per far fronte all'epidemia, è costituita da contributi statali di parte corrente, per un importo pari ad euro 264.388.062,00 (a cui si aggiungono euro 773.084,00 accertate al capitolo 20590, risorse del Commissario straordinario di cui all'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020 a riconoscimento parziale delle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza trasferite dallo Stato alla Regione).

Inoltre, l'art. art. 4, del d.l. n. 18 del 2020, attribuisce alla Regione Piemonte euro 3.692.564,00, a valere sui fondi destinati all'edilizia sanitaria per attivare le aree temporanee e l'Allegato D art. 2. c. 11 d.l. n. 34 del 2020 attribuisce euro 111.222.717,00 finalizzate all'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, per l'organizzazione del pronto soccorso e per l'acquisto di ambulanze automediche nel rispetto del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19. Tali risorse verranno accreditate agli Enti del SSR del Piemonte, in qualità di soggetti attuatori del Commissario straordinario di cui all'art. 122 del d.l. n.18 del 2020.

Infine, l'art. 1 c. 413 della l. n. 178 del 2020 e successiva Intesa Conferenza Stato-Regioni n.45 del 2021 hanno destinato alla Regione Piemonte una quota di riparto pari ad euro 2.954.051,00 dedicata al personale impegnato nell'emergenza sanitaria, trasferita dallo Stato nel 2021 ed in fase di iscrizione al bilancio regionale; l'art. 24 del d.l. n. 41 del 2021 e successiva Intesa in sede di conferenza Stato-Regioni del 24 giugno 2021 hanno poi previsto per la Regione Piemonte un finanziamento di euro 82.250.000,00.

2.5 Ulteriori risorse: donazioni e risorse stanziare dall'Unione europea e dalla Regione.

Quanto alle erogazioni liberali al 31 dicembre 2020 risultano complessivamente raccolto dalla Regione Piemonte euro 21.298.820,98; di questi 6 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dalla l. reg. n. 9 del 2020, sono stati destinati alla Protezione civile per l'acquisto di mascherine e la restante quota, pari ad euro 16.047.502,00 (di cui 748.682,00 direttamente introitata dalla ASL TO3) è stata destinata al SSR.

Il finanziamento POR-FESR per il 2020 è stato definito in 40 milioni anche in attuazione dell'art. 5, della l. reg. n. 12 del 2020 che potrà essere incrementato fino ad un massimo di 160.000.000,00 euro, previa adozione dei necessari atti da parte della Giunta regionale, da incrementarsi nel corso delle annualità 2021 e 2022 con l'ulteriore somma di euro 120.00.000,00.

In particolare, in merito alle spese sostenute per il personale, si rileva che l'art. 5 della citata l. reg. n. 12 del 2020 ha autorizzato la spesa di 37 milioni¹², per la remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSR direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, la normativa statale infatti ha previsto tale facoltà (art. 1, c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Per quanto riguarda le ulteriori risorse, completano la dotazione 40 milioni di euro di fondi europei accertati sul capitolo 28503 *“assegnazione di fondi dall'Unione europea per il finanziamento dell'obiettivo*

¹² a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13

"competitività regionale ed occupazione" - risorse destinate al rafforzamento della capacità di risposta dei servizi sanitari?", anche in attuazione dell'art. 5 della l. reg. n. 12 del 2020 e potrà essere incrementata fino ad un massimo di 160.000.000,00.

L'art. 5 ha autorizzato altresì, l'ulteriore spesa di euro 37.000.000,00 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSR direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica facoltà prevista dall'art. 1 c. 2 del d.l. n.18 del 2020.

Infine, quanto alle erogazioni liberali, al 31 dicembre 2020 risulta complessivamente destinato al SSR un ammontare totale di risorse finanziarie pari ad euro 16.047.502,98.

§

2.6 La spesa per la sanità

La complessiva dotazione di risorse aggiuntive ha delle finalizzazioni molto specifiche rivolte a sostenere singoli fattori produttivi (le risorse umane, anzi le singole figure professionali, i dispositivi medici, i farmaci, ecc.), sulla base delle quali le Regioni sono state chiamate a prevedere una specifica contabilizzazione sia per l'erogazione che per la rendicontazione. Al riguardo, la Corte dei conti nel Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica ha evidenziato che *"tali fondi sono confluiti nel finanziamento indistinto ma conservando un vincolo di destinazione. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 18 del d.l. 18/2020, è stata prevista una specifica contabilizzazione per queste*

risorse e, in caso di non utilizzo nell'esercizio, esse dovevano dar luogo ad un accantonamento ed essere utilizzate per le attività previste nel 2021”.

La Regione ha fornito le informazioni in merito, coerentemente con quanto richiesto dall'art. 18 c. 1 d.l. n.18 del 2020.

Questa Procura ha così proceduto alla verifica dell'osservanza da parte della Regione della destinazione dei finanziamenti dedicati.

La Regione Piemonte ha illustrato l'articolata situazione in corso nei Tavoli di monitoraggio ministeriali della Salute ed Economia e Finanze, rappresentando come, fin dall'inizio dell'emergenza pandemica avesse chiesto alle aziende sanitarie di evidenziare i costi sostenuti per la pandemia da Covid-19 (anche a seguito delle diverse istanze di volta in volta formulate dalle strutture commissariali straordinarie nazionali).

Con d.g.r. 15-2139 del 23 ottobre 2020, sono stati assegnati ai direttori generali e ai Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali gli obiettivi di attività per l'anno 2020, tra i quali, in particolare, quello di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità del SSR.

La Regione Piemonte ha fornito i dati trasmessi ad NSIS (Nuovo sistema sanitario nazionale), costituiti dai modelli di conto economico “CE” quarto trimestre/consuntivo 2020 delle Aziende sanitarie regionali, della GSA, del modello CE IV Trimestre 2020 riepilogativo regionale ‘999 nonché il CE IV Trimestre 2020 /consuntivo -per COVID Codice "COV20", specificando che si tratta di dati ancora provvisori, in quanto non sono ancora stati adottati i Bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie regionali. Inoltre, anche nella nota integrativa acquisita al prot. n. 12758 del 2 luglio 2021, la Regione

segnala che i conti rappresentati dalle Aziende sanitarie per il quarto trimestre, non presentano le compensazioni previste dal d.l. n. 73 del 2021 e pertanto permangono nei conti gli accantonamenti (conseguenti ai rigidi vincoli della normativa) previsti dalla normativa previgente.

La Corte dei conti Sezioni Riunite in sede di controllo nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 ha osservato come

“... Dai conti economici trasmessi a fine febbraio emerge una forte crescita degli accantonamenti: ciò sembrerebbe indicare che solo poco più della metà delle maggiori somme attribuite sia stato utilizzato nell'anno. Non sempre corretti, inoltre, appaiono i criteri di imputazione tra spese legate all'emergenza e attività ordinaria. Si tratta naturalmente di dati provvisori, oggetto di confronto tra Ministeri dell'economia e della salute e le regioni. I Tavoli di monitoraggio, al momento della chiusura del Rapporto, sono ancora in corso ...

“in una prima fase di confronto è emersa una difficoltà ulteriore per una valutazione dei risultati relativi alla gestione dei fondi Covid. Nella compilazione degli allegati B da parte delle regioni (rendicontazioni Covid) è emerso che non tutte hanno adottato il criterio corretto di imputazione. La compilazione dei costi Covid per linee di finanziamento doveva essere effettuata con una logica incrementale rispetto al costo che l'ente avrebbe comunque sostenuto, a valere sul finanziamento ordinario per le diverse linee di intervento. L'impiego in un reparto Covid di personale già dipendente dalla struttura ma in diverso reparto non poteva portare, ad esempio, a scontare tale costo tra quelli previsti per il rafforzamento del personale in base alle misure emergenziali. Ciò è invece accaduto con la conseguenza che, in alcuni casi, il costo Covid (che è un di cui del costo rilevato a CE) è risultato più alto dell'incremento di costo complessivo del personale

registrato nel 2020 rispetto al 2019...”. rappresentando la stessa difficoltà nella trattazione dei dati.

Dal canto suo la Regione Piemonte ha rappresentato che: *“Rispetto al totale dei costi dichiarato al quarto trimestre 2020, l’acquisto di beni rappresenta il 35%, il costo del personale il 24% (incluse le collaborazioni di personale non dipendente e al netto dell’IRAP), gli accantonamenti (soprattutto quote inutilizzate prima del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, che dovrebbero consentire un impiego di risorse con minor rigidità) il 20%, mentre l’acquisizione di servizi (al netto delle collaborazioni professionali e simili) si attesterebbe al 18%”.*

Occorre tener presente che la Regione, con successiva nota integrativa prot. n. 12758 del 2 luglio 2021, rispetto al separato modello CE “COV 20”, ha precisato come: *“le aziende hanno in linea di massima inserito i costi incrementali (sono ancora presenti delle piccole somme che potrebbero far pensare a dei ribaltamenti) ciò in linea con le ultime indicazioni ministeriali secondo le quali il CE COVID dovrebbe rappresentare non il documento in cui inserire tutti i COSTI COVID ma solamente quelli incrementali. Sono ancora in corso delle riunioni ministeriali con le singole regioni nelle quali verrà chiarita e formalizzata tale nuova indicazione ...”, “... nel CE al quarto trimestre mancano ancora dei ricavi ed in particolare: è in corso di perfezionamento il DM concernente il riparto tra le Regioni e le PA del Fondo di cui al c. 1 dell’art. 24 del DL n.41/2021 convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, fondo ammontante a 1 miliardo di euro” (a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all’emergenza).*

Su tale punto, si fa presente che il 24 giugno 2021 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato ripartito il fondo dell’art. 24 d.l. n. 41 del 2021 destinato alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di

dispositivi di protezione individuale e altre forniture necessarie a combattere l'emergenza Covid-19 ed alla Regione Piemonte sono spettati 82.250.000,00 euro. Le risorse concorrono all'equilibrio economico-finanziario dell'anno 2020 dei Servizi sanitari regionali e pertanto devono essere rilevate nei bilanci d'esercizio 2020 delle Aziende sanitarie. La Conferenza delle Regioni ha espresso forte preoccupazione sulla possibilità di rispettare i termini fissati dalla normativa vigente per l'approvazione dei bilanci.

Parimenti gli Uffici competenti della Regione Piemonte hanno rappresentato che *“Per quanto attiene i ricavi POR FESR attualmente nel CE a quarto trimestre è previsto un ricavo pari a 40 milioni e nel corso del 2021 è possibile un'ulteriore integrazione di 120.000.000”*.

Ad oggi quindi si dispone di dati provvisori e suscettibili di variazioni, considerato che non sono ancora stati approvati i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie regionali e conseguentemente il bilancio consolidato regionale.¹³ In proposito si rappresenta che il c. 5 dell'art. 26 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto il termine del 15 settembre 2021 per l'approvazione da parte della Giunta regionale del Bilancio d'esercizio per l'anno 2020 degli enti del SSR, mentre ha

¹³ Le Regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione che è tenuto:

- all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la Regione;
 - alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, dei modelli ministeriali conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP);
 - alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti del servizio sanitario regionale. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP). In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa al bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.
- Le Regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la Regione:
- in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
 - in sede di rendicontazione annuale, quanto indicato nella rendicontazione trimestrale, e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità

differito il termine di approvazione del bilancio consolidato del SSR per l'anno 2020 da parte della Giunta regionale al 15 ottobre 2021.

§

2.7 Personale assunto per l'emergenza Covid-19

Per contrastare l'emergenza sanitaria, al fine di ripartire le risorse di cui al d.l. n. 18 del 2020 e al d.l. n. 34 del 2020, la Giunta regionale con propri provvedimenti n. 13-2360 del 27 novembre 2020 e n. 37-2474 del 4 dicembre 2020, ha definito l'ammontare dei fondi *ad hoc* messi a disposizione delle Aziende per il reclutamento e l'incentivazione del personale medico e infermieristico. In particolare con d.g.r. n. 13-2360 del 27 novembre 2020 ha effettuato il riparto alle Aziende sanitarie pubbliche del SSR della quota parte delle risorse della l. 24 aprile 2020, n. 27, pari complessivamente per la Regione Piemonte ad euro 55.814.955,81.

Le Aziende Sanitarie hanno ottenuto risorse anche attraverso bandi indetti dal Dipartimento della Protezione Civile, specifiche per il *Contact Tracing*; al 26.03.2021, il personale addetto al servizio di CT risulta essere quello di cui alla seguente tabella:

Medici	Infermieri	Assistenti Sanitari	Personale Amministrativo	Altro personale	TOTALE
295	132	20	232	135	814

Tabella 19 - Dati comunicati dalla Regione Piemonte

Nell'ottica del potenziamento, parte del personale assunto è stata destinata al Dipartimento di Prevenzione, il quale presenta la seguente consistenza:

Medici	Infermieri	Assistenti Sanitari	Altro personale	TOTALE
404	258	63	887	1612

Tabella 20 - Dati comunicati dalla Regione Piemonte

Avuto riguardo al personale, in sintesi, si riporta la consistenza totale delle qualifiche reclutate (dato al 26 marzo 2021):

Medici	Infermieri	Altri profili	TOTALE
1073	1850	2786	5709

Tabella 21 - Dati comunicati dalla Regione Piemonte

La seguente tabella illustra l'andamento delle risorse fino al 26 marzo 2021:

REGIONE PIEMONTE - EMERGENZA COVID - ANDAMENTO RISORSE (dati estratti da RILEVAZIONE MINISTERIALE)				
DATA	TOTALE RISORSE RECLUTATE	di cui MEDICI	di cui INFERMIERI	di cui ALTRI PROFILI
30.07.2020	2.518	455	1.073	990
10.09.2020	2.501	428	1.055	1.018
24.09.2020	2.468	388	1.059	1.021
08.10.2020	2.503	357	1.087	1.059
22.10.2020	2.645	365	1.134	1.146
05.11.2020	3.184	514	1.273	1.397
12.11.2020	3.492	625	1.318	1.549
19.11.2020	3.827	811	1.265	1.751
26.11.2020	4.353	871	1.353	2.129
03.12.2020	4.445	963	1.353	2.129
10.12.2020	4.653	992	1.418	2.243
17.12.2020	4.799	1011	1.453	2.335
07.01.2021	4.954	971	1.538	2.445
14.01.2021	5.047	984	1.552	2.511
21.01.2021	5.104	990	1.566	2.548
28.01.2021	5.004	861	1.564	2.579
04.02.2021	5.105	891	1.612	2.602
11.02.2021	5.187	928	1.651	2.608
18.02.2021	5.254	965	1.695	2.594
25.02.2021	5.298	968	1.706	2.624
05.03.2021	5.404	968	1.763	2.673
26.03.2021	5.709	1.073	1.850	2.786

Tabella 22 - Dati comunicati dalla Regione Piemonte

2.8 Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.)

In ottemperanza all'art. 8 del d.l. n. 14 del 2020, poi confluito nell'art. 4 *bis* del d.l. n. 18 convertito in l. n. 27 del 2020, al fine di supportare le azioni e gli interventi di medicina territoriale destinati a fronteggiare e a prevenire il diffondersi dell'epidemia da Covid 19, sono state istituite presso le Aziende Sanitarie Locali le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (d'ora in avanti: USCA). Le USCA sono state attivate a partire dal mese di aprile e sono state implementate secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale nel mese di maggio del 2020. Per l'intervento sono state stanziati risorse pari a 61 milioni di euro, complessivamente impegnati per spese di personale.

Al 31 dicembre 2020 nelle 12 ASL della Regione Piemonte erano presenti 88 USCA, articolate su base distrettuale e/o sub-distrettuale, per un costo complessivo riferito a medici e personale di supporto di euro 16.500.000 per l'anno 2020 di cui euro 10.957.564,00 a valere sulle risorse del d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 27 del 2020, ed euro 5.542.436,00 a valere sulle risorse del d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020. Con successivo atto le suddette risorse sono state assegnate alle aziende sulla base della rendicontazione e sono state interamente trasferite. Il suddetto importo include anche la corresponsione della quota oraria prevista dall'art. 4 *bis*, c. 1, d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 27 del 2020, per i medici convenzionati e dall'art. 1, c. 7, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020, per gli assistenti sociali operanti nelle USCA che, a livello regionale, sono rispettivamente n. 611 unità di personale medico e n. 23 unità nel profilo professionale di assistente sociale.

CAPITOLO TERZO
IL QUADRO DELLA GESTIONE DI FINPIEMONTE
ED ARPEA

3.1 Premessa

Sulla scorta dell'approccio metodologico già sviluppato in passato, questa Procura ha svolto, per il tramite della Sezione regionale di controllo, specifici approfondimenti volti a verificare l'eventuale sussistenza di disallineamenti tra i dati esposti nel rendiconto regionale rispetto a quelli contenuti nei bilanci della società *in house* Finpiemonte S.p.A. (nel prosieguo anche "Finpiemonte") e dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (nel prosieguo anche "Arpea"), quali principali organismi pagatori regionali.

Le ingenti risorse che l'Unione europea eroga agli Stati nazionali attraverso i fondi europei, destinate ad aumentare per effetto delle misure attuate per contrastare i disastrosi effetti economici e sociali generati dalla crisi pandemica (*Next Generation EU*), pongono in primo piano la necessità di assicurare, da una parte, la massimizzazione e l'ottimizzazione delle procedure di spesa, e, dall'altra, la relativa trasparenza, al fine di consentirne e agevolarne il necessario controllo.

Muovendo da tali considerazioni di fondo, oggetto della presente analisi sono state le grandezze finanziarie, anche di origine comunitaria, che transitando nel bilancio regionale, vengono trasferite agli organismi pagatori Finpiemonte e Arpea. In materia, è, all'evidenza, fondamentale che la programmazione e gestione dei trasferimenti regionali risponda a parametri di efficacia e di efficienza, in termini di costante verifica della massimizzazione degli obiettivi propri dei singoli progetti.

Al fine di cogliere appieno la rilevanza di tale tematica, scrutinata dalla Procura regionale, si riporta, di seguito, un prospetto di sintesi, riepilogativo delle risorse trasferite nel 2020 dalla Regione a Finpiemonte e ad Arpea (cfr. la relazione del Collegio dei revisori dei conti sulla proposta di legge regionale - Rendiconto generale 2020):

Organismi pagatori	Trasferimenti 2020
ARPEA (parte corrente)	21.171.390,69
ARPEA (parte capitale per PSR)	44.995.698,73
FINPIEMONTE (parte corrente)	55.401.981,72
FINPIEMONTE (parte capitale)	213.193.600,00

Tabella 23

§

3.2 Trasferimento di fondi a Finpiemonte

In stretto raccordo con le considerazioni espresse da questa Procura in occasione della parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte dell'esercizio 2019, si sottolinea che Finpiemonte gestisce provvidenze, in qualsiasi forma, a valere su fondi pubblici (contributi, finanziamenti agevolati, garanzie e benefici di qualsiasi genere) destinate alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari nel quadro delle direttive e finalità definite dalla Regione Piemonte e dagli altri soci. L'erogazione di finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici può essere svolta anche in cofinanziamento ed attraverso l'intermediazione di banche ed intermediari finanziari o con la sottoscrizione di quote di fondi di investimento che realizzino i fini istituzionali della società.

A Finpiemonte, quale società *in house* della Regione, come si evince dalla tabella sopra riportata, anche nell'esercizio 2020 è stata

affidata una significativa quota della spesa pubblica regionale, in gran parte rinveniente da fondi comunitari.

In tale contesto, per l'esercizio 2020 è proseguito l'approfondimento di questo Ufficio in merito al recupero ed alla relativa restituzione alla Regione dei fondi trasferiti a Finpiemonte quali contributi comunitari, statali e regionali, in caso di mancato o indebito utilizzo da parte del beneficiario "finale".

La Regione, nell'ambito del *focus* sviluppato da parte di questa Procura, ha rappresentato, preliminarmente, che, nel corso del 2020, attesa la situazione emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19, è stata accordata ai beneficiari, destinatari di provvedimenti di revoca, la possibilità di richiedere la definizione di un piano di rientro rateizzato per agevolare il pagamento delle somme dovute.

Le somme recuperate sono accreditate sui conti correnti delle misure di agevolazione cui si riferiscono i recuperi e restituite alla Regione Piemonte al termine della gestione dell'affidamento della suddetta misura.

Di seguito, si riporta il prospetto riepilogativo trasmesso dalla Regione relativo ai provvedimenti di revoca amministrativa adottati da Finpiemonte per i contributi e finanziamenti, nel corso del 2020.

Tipologia agevolazione	Quota erogata da recuperare	Quota erogata recuperata
Contributi	2.182.667,35	216.243,20
Finanziamenti	5.948.059,23	1.469.810,25
Totale complessivo	8.130.726,58	1.686.053,45

Tabella 24

L'amministrazione regionale ha fornito delucidazioni per quanto riguarda il consistente importo dei crediti deteriorati, pari ad euro 121.007.456,41, ripartito su 3.846 posizioni (importo così quantificato dalla stessa Regione nella d.g.r. n. 123-9030 del 16 maggio 2019).

La Regione ha rappresentato che Finpiemonte, a partire dalla rendicontazione alle rispettive Direzioni affidanti della consistenza al 31 dicembre 2020 dei fondi per la gestione delle agevolazioni regionali, ha inserito, relativamente a ciascun fondo, la rispettiva situazione creditoria con riferimento a ogni beneficiario classificandone il relativo stato di solvibilità (*in bonis/in sofferenza/unlike to pay*) ed indicandone l'eventuale inclusione nell'elenco dei crediti deteriorati di cui alla d.g.r. n. 123-9030 del 16 maggio 2019.

L'amministrazione regionale ha evidenziato, inoltre, che è in corso l'attività del Tavolo di lavoro tra Finpiemonte e le principali banche piemontesi per la revisione della vigente "*Convenzione quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione*".

Con riferimento, infine, alla rappresentazione all'interno del bilancio regionale delle situazioni creditorie incluse nell'ambito della sopra richiamata d.g.r. n. 123-9030 del 16 maggio 2019, l'ente ha segnalato che, nell'ambito della gestione 2021, sono stati iscritti gli appositi stanziamenti di entrata per complessivi euro 118.507.465,41, corrispondenti all'importo individuato nella suddetta d.g.r. al netto delle somme incassate nel corso del 2019 (euro 2.500.000,00), appostandone una percentuale pari all' 83% all'interno del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale articolato quadro finanziario, la Procura rileva che le sofferenze sopra descritte rappresentano, obiettivamente, un'area di criticità in termini di corretta gestione delle risorse pubbliche trasferite a Finpiemonte, in un'ottica di necessaria proficuità della relativa spesa. Per l'effetto, si auspica che la Regione adotti tutte le misure idonee a ridurre, se non, per quanto possibile, ad eliminare, i rischi sul portafoglio crediti, presente e futuro.

Ad esempio, per la gestione dei crediti deteriorati in essere, come proposto dalla Direzione risorse finanziarie e patrimonio della Regione, la valutazione potrebbe essere attribuita analiticamente ad ogni singola posizione ed effettuata individuando sia i flussi di cassa stimati e riferiti a quelli contrattuali, sia la previsione dei tempi di recupero delle somme stesse, operando per classi omogenee di credito.

Inoltre, appare rilevante che la suddetta valutazione tenga in debita considerazione l'eventuale sussistenza delle garanzie che assistono il credito.

Proprio in merito alla questione delle garanzie richieste ai beneficiari dei contributi regionali, appare auspicabile una più attenta gestione delle medesime, sia nella fase preliminare di determinazione dell'importo, di verifica dei requisiti dei soggetti garanti e garantiti (valutati da soggetti terzi), sia nell'eventuale successiva fase di escussione, con applicazione rigorosa e puntuale delle disposizioni in materia di controlli ed esclusioni di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici¹⁴. In particolare, se tale norma trovasse effettiva

¹⁴ Art. 80 Motivi di esclusione (In vigore dal 17 luglio 2020)
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge

applicazione in via preventiva, le agenzie regionali dovrebbero escludere dalle contribuzioni le imprese che rientrano in una delle categorie ivi previste, riducendosi così fortemente i rischi di insolvenza.

Come già evidenziato nella precedente relazione di questa Procura sul rendiconto regionale 2019, la gestione ed escussione delle garanzie prestate dai beneficiari, con particolare riferimento ai rapporti con l'istituto bancario intermediario, rappresenta un'area di criticità che richiede una attenta regolamentazione dei relativi rapporti.

Alla luce della documentazione in esame, infatti, la valutazione del merito creditizio del beneficiario nonché l'acquisizione di ogni garanzia ritenuta necessaria, per effetto delle convenzioni stipulate da Finpiemonte con l'intermediario, appare attività demandata, in buona sostanza, al solo istituto bancario.

Inoltre, le inefficienze registrate dalla stessa Regione di parte del sistema bancario coinvolto nella gestione dei crediti deteriorati, con particolare riferimento all'attività di recupero dei crediti, imporrebbero una tempestiva riorganizzazione dei rapporti tra

7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (443)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Finpiemonte e l'intermediario. Tale inefficienza infatti, in alcuni casi, ha portato alla stipula di accordi transattivi tra creditore e debitore volti a garantire a quest'ultimo una riduzione del complessivo debito, a fronte, però, di un pagamento immediato in via bonaria (c.d. *saldo e stralcio*).

Orbene, in disparte, in questa sede, ogni eventuale valutazione sulla legittimità dell'operazione, ne deriva la necessità di una tempestiva riorganizzazione dei rapporti tra Finpiemonte e l'intermediario che, anche alla luce di numerosi procedimenti di recupero *in itinere*, non parrebbe essere stata, finora, sufficientemente garantita.

La Procura osserva, in via meramente esemplificativa, che, benché le garanzie acquisite coprano *pro quota* sia la parte pubblica sia la parte "bancaria" del finanziamento, è necessario ponderare attentamente la possibilità che nelle singole fattispecie, il credito nascente dagli interventi di sostegno regionale alle imprese risulti normativamente assistito da titolo preferenziale. Ciò implicherebbe, in linea di principio, che l'importo escusso sia portato a prioritaria riduzione del credito del soggetto pubblico e, solamente in caso di ulteriore capienza della garanzia poi detratto dal credito vantato dal soggetto privato, nel rispetto, beninteso, di eventuali diverse priorità legali.

Fermi i necessari approfondimenti di settore, argomenti in questo senso parrebbero evincersi dal c. 5 dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 98 ai sensi del quale "*Per le restituzioni di cui al c. 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del*

privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”.

In ogni caso, impregiudicate le autonome prerogative discrezionali dell'Amministrazione regionale, la Procura sottolinea la necessità di valutare, come suggerito anche dalla Direzione risorse finanziarie e patrimonio della Regione, una modifica della *“Convenzione quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione”* di Finpiemonte, siglata nel 2014, ad esempio rivedendo la disciplina che regola le obbligazioni degli istituti di credito e potenziando l'area crediti e precontenzioso interna a Finpiemonte. Ciò, in modo da assicurare un monitoraggio e un controllo costante di tipo quantitativo e qualitativo, finalizzato al tempestivo recupero coattivo di quanto erogato in caso di inadempienza del soggetto beneficiario, alla sua corretta ripartizione, nonché alla valutazione della perdita di valore sul portafoglio crediti.

Il Requirente, inoltre, ha effettuato un esame della riconciliazione dei crediti e debiti reciproci. Esso ha avuto luogo muovendo dai dati relativi alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra Regione Piemonte e Finpiemonte trasmessi alla Sezione regionale di controllo, al fine di acquisire, in modo maggiormente analitico e descrittivo, le motivazioni della relativa discordanza pari ad euro 340.496.835,76.

In tale ambito, la Regione, in sede istruttoria, ha rappresentato quanto segue.

In relazione al disallineamento tra residui attivi risultanti nel disegno di legge di rendiconto della Regione Piemonte e debiti comunicati da Finpiemonte pari ad euro 340.496.835,76, al 31 dicembre 2020 risultano iscritti nel bilancio della Regione residui

attivi nei confronti di Finpiemonte per complessivi euro 42.770.331,77.

Finpiemonte ha comunicato che dal proprio bilancio risultano i seguenti debiti nei confronti della Regione:

Direzione competente	Descrizione	Debito - Residuo passivo
Voce passivo D 1)	Fondi in gestione per la realizzazione degli interventi relativi all'attività di gestione dei fondi rotativi regionali e comunitari	371.766.616,13
Voce passivo D 3)	Debiti verso soci	11.500.551,40
	Totale debito/residuo passivo FINPIEMONTE SPA	383.267.167,53

Tabella 25 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

La somma relativa a debiti verso soci è composta da:

- euro 10.486.979,66 per riduzione di capitale sociale;
- euro 1.013.571,74 utile al 31.12.2019 da distribuire.

La discordanza fra i dati “consuntivi” dei rispettivi bilanci è riconciliata nel seguente modo:

Riconciliazione tra residui attivi Regione Piemonte e debiti/residui passivi FINPIEMONTE SPA	
Fondi già destinati all'ex aumento di capitale di cui all'art. 19 della L.R. 6/2016 di competenza degli esercizi successivi	6.366.469,24
Somme derivanti dalla riduzione del capitale sociale destinate quale anticipo bonus Covid-19 da regolarizzare nell'esercizio 2021	-4.500.000,00
Investiti nel conto liquidità	110.150.080,00
Somme relative alla gestione dei fondi rotativi e di finanziamento	207.539.376,66
Versamento per acquisto quale mandatario della Regione Piemonte delle partecipazioni/obbligazioni in Fondazione Torino Wireless	120.000,00
Somme stanziare nella competenza degli esercizi successivi	20.820.909,86
Importo riconciliato	340.496.835,76

Tabella 26 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

La corretta riconciliazione delle partite di debito-credito tra Regione e Finpiemonte comporta obiettive ripercussioni sulla

correttezza del bilancio, sul rispetto dei principi di trasparenza e veridicità, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti, nonché sulla conseguente attendibilità del rendiconto consolidato.

Nell'ottica sopra evidenziata questa Procura non può che fare proprie le osservazioni sviluppate, in termini generali, dalla Sezione regionale di controllo nello schema di relazione sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte dell'esercizio 2020 sulla necessità che la Regione assicuri la corretta attuazione di quanto previsto dal citato art. 11, c. 6, lettera j) del d.lgs. n. 118 del 2011 fornendo ogni necessaria assistenza all'organo di revisione ed adottando le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione di tale importante adempimento.

La Regione ha approvato il bilancio consolidato con i propri organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'esercizio 2019 con deliberazione di Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 91-19938.

L'organo di revisione, nella relazione sulla proposta di legge al rendiconto generale 2020, ha rappresentato di aver rilasciato un parere con riserva sul bilancio consolidato sopra richiamato, attesa la sussistenza di alcune criticità, relative alla necessità di *“effettuare un puntuale riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività che sono state rilevate dall'esame delle asseverazioni e che evidenziano una non puntuale applicazione dei principi settati dal d.lgs. 118/2011...”*.

Infine, la Procura, condividendo l'osservazione dell'organo di revisione nella relazione sopra richiamata, evidenzia che il rendiconto consolidato, necessariamente comprensivo anche dei dati del

rendiconto del Consiglio regionale, dovrebbe presupporre l'approvazione dei dati contabili del Consiglio, per evidenti ragioni di completezza e di complessiva attendibilità.

§

3.3 Trasferimento di fondi ad Arpea

L'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, istituita dall'art. 12 della l. reg. n. 35 del 13 novembre 2006, è subentrata a Finpiemonte quale organismo pagatore regionale (art. 10 della l. reg. n. 9 del 23 aprile 2007), a seguito del decreto di riconoscimento del MIPAAF del 25 gennaio 2008.

Arpea è l'ente strumentale della Regione Piemonte che, relativamente al settore agricolo, si occupa di erogare aiuti, contributi e premi di origine comunitaria; ad esso possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di provvidenze, sempre riguardanti il settore agricolo, disciplinate da leggi nazionali e regionali.

Allorquando eroga aiuti finanziari comunitari a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'ente gestisce in autonomia l'intero processo di autorizzazione, pagamento e rendicontazione in Commissione Ue dei fondi direttamente assegnati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) sul conto di tesoreria unica. Tali finanziamenti sono trasferiti all'Arpea senza alcun transito sul bilancio della Regione Piemonte, se non per la quota cofinanziata di parte regionale caratterizzante la gestione del fondo FEASR e del relativo piano di sviluppo rurale regionale; la quota cofinanziata regionale si disvela necessaria al riconoscimento delle connesse quote nazionali e comunitarie.

Allorquando, invece, l'Agenzia eroga risorse finanziarie trasferite dalla Regione sulla base di leggi regionali, l'ente opera nell'ambito di apposita convenzione che regola i relativi rapporti finanziari. In questo caso, l'Agenzia registra le operazioni contabili secondo il solo principio di cassa, applicando le stesse norme del bilancio dell'organismo pagatore regionale escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011. A tal fine, l'art. 40 *quinquies*, c. 1 lett. e-*bis*) della l.r. 7/2001 ha disposto che il collegio dei revisori della Regione Piemonte “*effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)*”.

Per garantire tale attività è stato istituito un apposito fondo gestito mediante un sistema informativo di gestione contabile (SIGOP), distinto da quello inerente il funzionamento istituzionale dell'ente.

Ad ogni fase sovrintende una autonoma struttura, che, in sede istruttoria, è stata rappresentata nei seguenti termini:

1. L'attività di autorizzazione pagamenti è svolta direttamente dalla Regione Piemonte;
2. L'attività di esecuzione pagamenti è svolta dall'ufficio esecuzione pagamenti di Arpea;
3. L'attività di contabilizzazione pagamenti è svolta dall'ufficio contabilità di Arpea.

Il fondo è articolato, su indicazione della Regione, in unità corrispondenti a ciascuna procedura individuata dai manuali operativi ed ogni storno contabile è effettuato solo se preventivamente autorizzato dalla Regione stessa.

La Procura, dall'analisi dei dati riportati nel rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020 di Arpea, prende atto che i pagamenti disciplinati da leggi regionali in materia di agricoltura (limitatamente all'attività istituzionale definita "Territorio Rurale") sono passati da euro 15.450.807,28 nel 2019 ad euro 17.091.485,65 nel 2020.

Tuttavia, all'esito dell'esame della relazione dell'organo di revisione sulla proposta di legge al rendiconto generale 2020, i flussi di cassa che partono dalla Regione e vengono trasferiti all'Agenzia hanno registrato una contrazione, passando da euro 18.485.489,56 nel 2019 ad euro 13.816.302,88¹⁵ nel 2020.

L'Ufficio requirente condivide le perplessità sollevate nella relazione dell'organo di revisione sopra citata in merito alle modalità di rendicontazione dei trasferimenti dei contributi regionali, con particolare riferimento agli storni tra leggi regionali diverse e tra leggi regionali e fondi comunitari, che, soprattutto se frequenti *"creano sicuramente una situazione di difficile controllo e di conseguenza di poca trasparenza"*. Inoltre, *"poiché i flussi di cassa non transitano in parte sul bilancio regionale ed in parte, pur transitandovi, sono trattati quali trasferimenti a titolo definitivo con discrasia e non coincidenza degli anni, si rende necessario a parere del collegio una approfondita implementazione ai fini della trasparenza degli strumenti di rendicontazione e delle informazioni da inserire anche nei documenti di bilancio, quali ad esempio nella relazione della giunta, essendo tale documento finalizzato ad illustrare la gestione dell'ente e dovendo la stessa evidenziare a norma del D.lgs. n. 118/2011 altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto"* (cfr. pagg. 17 e 18 della

¹⁵ Importo non ancora trasmesso ufficialmente all'organo di revisione al momento della redazione della relazione sulla proposta di legge al rendiconto generale 2020 della Regione.

relazione dell'organo di revisione sulla proposta di legge al rendiconto generale per l'anno finanziario 2020).

L'Amministrazione regionale ha rappresentato, come già avvenuto in sede di parifica sul rendiconto 2019, che l'Agenzia effettua una gestione contabile distinta, nel rispetto dell'art. 8 del reg. UE 908/2014 che sancisce il principio della separazione dei conti e della rappresentazione contabile dei fondi comunitari in agricoltura rispetto ad altre contabilizzazioni presso ciascun organismo pagatore, nei seguenti termini:

- un bilancio per la gestione delle entrate destinate al funzionamento e delle spese dell'Ente (cosiddetto bilancio di funzionamento, formulato in termini di competenza e cassa, con termine di riferimento temporale costituito dal triennio), cui si applica il d.lgs. n. 118 del 2011;
- una rappresentazione contabile relativa all'attività di erogazione delle assegnazioni comunitarie, statali e regionali che vengono pagate ai beneficiari di aiuti, premi o contributi (cosiddetto bilancio dell'organismo pagatore regionale), formulata in termini di sola cassa.

L'eventuale consolidamento del bilancio di funzionamento con il bilancio dell'organismo pagatore regionale viene rinviato all'applicazione dell'armonizzazione prevista per l'organismo pagatore nazionale Agea¹⁶.

¹⁶ (ai sensi della l. n. 154 del 28.07.2016, art. 15, c. 9 “Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (P.A.C.) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA”).

Sul punto, questa Procura non può che ribadire le considerazioni svolte in occasione della parifica del rendiconto della scorsa annualità.

In particolare, fermo l'autonomo esercizio delle prerogative di organizzazione, la Regione potrebbe valutare modalità idonee ad assicurare che il sistema contabile dell'Agenzia sia adeguatamente integrato, così da poter misurare e rappresentare, secondo i medesimi principi contabili e schemi di bilancio, sia i dati legati all'erogazione dei fondi comunitari, statali e regionali, sia quelli legati alla sua attività istituzionale.

Questa Procura, specularmente al *focus* relativo a Finpiemonte, anche per la gestione contabile 2020 ha approfondito alcuni profili relativi al recupero ed alla relativa restituzione alla Regione dei trasferimenti regionali, quali contributi comunitari, statali e regionali, in caso di mancato o indebito utilizzo da parte del beneficiario "finale".

In tale ambito, l'Agenzia ha rappresentato che i fondi recuperati, anche parzialmente, sono rimessi (come indicato nel Reg. UE 1306-2013) nella disponibilità del fondo FEASR per i pagamenti successivi, specificando che la Regione non ha richiesto il riversamento dei fondi recuperati afferenti alla quota regionale di cofinanziamento.

In condivisa simmetria con quanto osservato dalla Sezione regionale di controllo, nello schema di relazione sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte dell'esercizio 2020 in merito alla gestione della liquidità da parte di Finpiemonte, questa Procura evidenzia come la Regione debba individuare idonee

modalità per evitare che una quota di liquidità resti, nella sostanza, sui conti correnti intestati all'Agenzia; ciò, nel pieno rispetto dei principi che regolano la tesoreria unica dello Stato nei termini puntualmente indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 311 del 2012.

Infine, l'Agenzia ha fatto presente di non avere debiti relativi alle leggi regionali per le quali non gestisce il procedimento di recupero.

In merito alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci tra l'Agenzia e la Regione, questa Procura, in analogia con gli approfondimenti svolti per Finpiemonte, ha valutato le ragioni dell'eventuale discordanza.

L'Amministrazione regionale ha rappresentato che, al 31 dicembre 2020, risultano iscritti nel bilancio della Regione residui passivi, nei confronti dell'Agenzia, afferenti alla Direzione agricoltura per complessivi euro 81.806.067,33.

Sulla base delle comunicazioni effettuate, risultano iscritti a bilancio di Arpea al 31 dicembre 2020 crediti nei confronti della Regione Piemonte per euro 1.636.623,43.

La discordanza tra residui passivi regionali e crediti dell'Agenzia per euro 80.169.443,90 è dovuta al fatto che Arpea, quale organismo della Regione per l'erogazione dei contributi alle imprese agricole, effettua le registrazioni secondo un sistema di contabilizzazione separato dal bilancio gestionale dell'Agenzia (non oggetto di consolidamento), applicando il criterio di rilevazione per cassa.

In relazione a tale assunto, gli importi risultano, pertanto, riconciliati secondo quanto riportato nel prospetto seguente.

Riconciliazione tra residui passivi Regione Piemonte e crediti/residui attivi AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	
Somme impegnate riferite a risorse da trasferire ad ARPEA quale organismo della Regione per l'erogazione dei contributi alle imprese agricole	-81.422.551,30
Impegno 2020/549 riclassificato ROR competenza 2021	1.123.000,00
Impegno 2020/10866 riclassificato ROR competenza 2021	130.000,00
Somme cancellate con ROR	107,40
Importo riconciliato	-80.169.443,90

Tabella 27 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

La riconciliazione sopra riportata evidenzia che risultano a bilancio dell’Agenzia i crediti relativi al funzionamento ed alle spese dell’ente per euro 1.636.623,43.

Tale somma è così “motivata” nel bilancio della Regione:

- euro 1.253.000,00 con gli impegni 2020/549 e 2020/10856 riclassificati nella competenza 2021 con la d.g.r. di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020;

- euro 107,40 quali residui passivi cancellati dalla struttura regionale competente in sede di riaccertamento ordinario dei residui e, quindi, da cancellare dai crediti di Arpea;

- euro 383.516,03 relativi al residuo passivo 2019/242 sopra riportato iscritto al capitolo 150106.

La somma di euro 81.422.551,30 si riferisce a residui passivi da trasferire all’Agenzia quale organismo della Regione per l'erogazione dei contributi alle imprese agricole.

Dal punto di vista dei residui attivi Regione/debiti Arpea al 31.12.2020, nel rendiconto della Regione risultano residui attivi, con debitore Apea, di importo pari ad euro 19.054.052,99.

Anche in questo caso, la discordanza di euro 150,00 risiede nell'attività di Arpea quale organismo pagatore avente ad oggetto "Sistema Piemonte Pay per l'esecuzione dei pagamenti telematici attraverso il nodo nazionale dei pagamenti SPC".

La differenza complessiva di euro 19.053.902,99 concerne somme da ricevere da Arpea quale organismo pagatore della Regione per l'erogazione dei contributi in agricoltura.

Capitolo	Descrizione	Residuo attivo
28984	RIMBORSI DA PARTE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IN AGRICOLTURA PER SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A TITOLARITA' REGIONALE PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG UE N.1305/2013, REG UE N.808/2014 E ART.9, C. 5, DELLA L.R. N.1/2014)	837.845,68
28985	RIMBORSI DA PARTE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IN AGRICOLTURA PER SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A TITOLARITA' REGIONALE PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG UE N.1305/2013, REG UE N.808/2014 E ART.9, C. 5, DELLA L.R. N.1/2014) - TITOLO 4	313.726,13
28995	RIMBORSI DA PARTE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IN AGRICOLTURA DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI A TITOLARITA' REGIONALE DI CUI ALLA MISURA 1, OPERAZIONE 1.2.1, AZIONI 1 E 2, DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG UE N.1305/2013)	219.630,00
33698	RESTITUZIONE DI FONDI TRASFERITI AD ARPEA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI PER IL PSR 2007-2013 (ART. 9, L.R. 9/2015 E S.M.I.)	6.203.389,95
37246	RIMBORSI DA PARTE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IN AGRICOLTURA DEGLI ONERI PER L'ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR 2014-2020 (ART.51, C. 2 ART.66 DEL REG.UE N.1305/2013 E REG.UE N.808/2014)	11.479.311,23
	Totale	19.053.902,99

Tabella 28 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

Si tratta di accertamenti (residui attivi) “provenienti” da Arpea quale organismo pagatore della Regione contabilizzati in termini di cassa e secondo un sistema separato non oggetto di consolidamento.

Sul punto, è stato, altresì, precisato che, al di là della contabilizzazione separata delle partite, l'adozione del criterio di cassa applicato ad entrate ed uscite non genera, per sua natura, la formazione di residui attivi e passivi.

§

3.4 Esiti della campionatura di capitoli relativi ad alcune spese della c.d. emergenza Covid - Finpiemonte

Questa Procura ha effettuato un *focus* sulle grandezze finanziarie trasferite dalla Regione a Finpiemonte a titolo di sostegno all'economia regionale per fronteggiare la crisi pandemica da Covid-19.

Alla luce di quanto rappresentato dalla Regione, nell'ambito del predetto approfondimento, appare utile richiamare di seguito il quadro di disciplina regionale della materia.

Con la l. reg. n. 12 del 15 maggio 2020 “*Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19*” Finpiemonte è stata autorizzata alla concessione di un bonus *una tantum* a fondo perduto a favore dei principali settori colpiti dalla crisi economico-finanziaria determinata a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19.

Ulteriori interventi sono stati stabiliti con la successiva l. reg. n. 13 del 29 maggio 2020 “*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*”.

Con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2020, n. 2-1438 sono state indicate le modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte in attuazione della l. reg. n. 12 del 2020.

Si riporta, di seguito, il quadro riassuntivo delle informazioni relative alle funzioni svolte da Finpiemonte in base alle citate leggi regionali 12 del 2020 e 13 del 2020.

Direzioni Regionali di riferimento	Determina Regionale approvazione misura ed affidamento	Repertorio contratto e data firma	Delibera Cda Finpiemonte presa d'atto dell'incarico	Sintesi attività affidate
Direzione Competitività - Settore Artigianato	241 - 7/08/2020	177-14/9/2020	01/06/2020	Erogazione degli aiuti, controlli a campione in itinere ed ex-post, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti
Direzione Cultura, turismo e Commercio - Settore Commercio	178 - 7/8/2020	215-29/10/2020	01/06/2020	Erogazione degli aiuti, controlli a campione in itinere ed ex-post, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti
Direzione Cultura, turismo e Commercio - Settore Offerta Turistica	376-22/12/2020	In repertoriazione - 23/12/2020	10/06/2020	Erogazione degli aiuti, controlli a campione in itinere ed ex-post, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti
Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Progettazione strategica e green economy	317 - 8/7/2020	171-30/7/2020	29/06/2020	Attività connesse alla concessione dell'aiuto pubblico per le imprese, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti

Direzione Cultura, turismo e Commercio - Settore Valorizzazione Settore Culturale	177 - 6/8/2020	184 - 7/8/2020	10/06/2020	Erogazione degli aiuti, controlli a campione in itinere ed ex-post, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti
Direzione Competitività	496 - 23/12/2020	34 - 29/12/2020	16/11/2020	Attività di istruttoria delle richieste presentate, concessione ed erogazione degli aiuti, controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti
Direzione Cultura, turismo e Commercio - Settore Promozione dei beni librari e archivistici	239 - 2/11/2020	251 - 9/11/2020	12/10/2020	Attività di istruttoria delle richieste presentate, concessione ed erogazione degli aiuti, controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro	735 - 30/11/2020	49 - 22/12/2020	01/10/2020	Erogazione degli aiuti, controlli a campione in itinere ed ex-post, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti
Direzione Competitività - Direzione Cultura, Turismo e Commercio	<i>In fase di definizione</i>			Erogazione degli aiuti, controlli a campione in itinere ed ex-post, revoca degli aiuti e attività connesse al recupero degli indebiti

Tabella 29 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

La Procura ha, altresì, effettuato un approfondimento campionario su alcuni capitoli di spesa allocati nel bilancio regionale oggetto di trasferimento a Finpiemonte, al fine di verificarne la

copertura e le modalità gestionali di natura procedimentale adottate da quest'ultima per l'erogazione ai beneficiari finali.

La Regione ha evidenziato che il capitolo 168754 "*assegnazione di risorse statali, quale contributo per la riduzione del debito delle regioni, da destinare all'erogazione del bonus una tantum a fondo perduto a favore delle imprese per contrastare l'emergenza da covid-19 (art.22 del d.l. 157 del 30 novembre 2020)*", è stato iscritto, in entrata, al capitolo 20481 e vincolato ai nuovi capitoli statali n. 331632 (per euro 6.514.011,28) e n. 370255 (per euro 14.054.015,04).

Il risparmio, pari ad euro 20.568.026,32 sui capitoli regionali 370256 e 331633, è stato stornato, in prima battuta, sul capitolo regionale 286838 non vincolato "*trasferimenti a Finpiemonte S.p.A da destinare all'erogazione del bonus una tantum a fondo perduto a favore delle imprese per contrastare l'emergenza da Covid-19, derivanti dal contributo statale per la riduzione del debito delle regioni (art.22 del d.l. 157 del 30 novembre 2020)*".

Con successiva d.g.r. di rettifica (variazione contabile 368), per mero errore materiale, la somma è stata compensata dal capitolo 286838 al capitolo 168754, ove è stata impegnata a favore di Finpiemonte.

Relativamente all'impegno di cui sopra pari ad euro 20.568.026,32, sono stati erogati complessivamente a Finpiemonte euro 10 milioni con i mandati nn. 6008 del 29 marzo 2021 e 7213 del 19 aprile 2021.

Finpiemonte, infine, ha erogato ai beneficiari finali i contributi ricevuti nel minore importo pari ad euro 6.275.241,00.

La Regione, in merito al capitolo 178164, ha rappresentato che, in origine, è stato iscritto il capitolo regionale non vincolato 197845 (stanziato con l. reg. 8 del 2020, artt. 10 e 11 c. 4) per 4.319.150,00 euro, finanziato con risorse regionali indistinte.

Il suddetto importo è stato, successivamente, traslato sul capitolo regionale non vincolato n. 178164 (d.g.r. per via amministrativa - variazione n. 68). Sul medesimo capitolo 178164, per via legislativa e nell'ambito delle variazioni contabili di cui alla d.g.r. 1479/2020 var. n. 91, sono stati iscritti altri 10.900.000,00 euro, per un totale stanziato pari ad euro 15.219.150,00, di cui impegnati euro 4.319.150,00 a favore di Finpiemonte.

Rispetto alle somme impegnate dalla Regione ed interamente trasferite a Finpiemonte (trasferimento del 31 agosto 2020 relativo all'atto di liquidazione 7128/2020) pari ad euro 4.319.150,00, sono state erogate ai beneficiari finali somme pari ad euro 4.301.313,00.

La Regione ha, poi, dato conto in merito all'*iter* procedimentale seguito da Finpiemonte per le attività di erogazione dei contributi e successive attività di controllo di cui alla d.g.r. n. 28-1250.

In particolare, relativamente ai contributi finanziati dai sopra menzionati capitoli 168754 e 178164, sono stati rappresentati controlli preventivi sui requisiti da parte dei richiedenti, nonché successivi all'esborso del contributo (quest'ultimi a campione e riguardanti, per alcuni interventi, anche solo il 5% dei beneficiari) inerenti alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

In merito all'attività di controllo sopra descritta, questa Procura fa proprie le osservazioni, in termini generali, sviluppate dalla Sezione

regionale di controllo nello schema di relazione sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte dell'esercizio 2020 sulla modalità di campionamento dei beneficiari dei fondi erogati a titolo di "Bonus Piemonte". Appare utile, sul punto, che l'Amministrazione valuti la previsione di un *range* di campionatura più elevato, con criteri di selezione oggettivi e predeterminati, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia e trasparenza.

§

3.5 Esiti della campionatura di capitoli relativi ad alcune spese della c.d. emergenza Covid – Arpea

Simmetricamente all'approccio metodologico utilizzato per Finpiemonte, la Procura regionale ha proceduto ad un approfondimento campionario di alcuni capitoli relativi a spese legate alla c.d. emergenza Covid-19.

La Regione, nell'ambito del predetto incumbente, ha richiamato riassuntivamente il quadro di disciplina regionale della materia.

In termini generali, la l. reg. 29 maggio 2020, n. 13 ha normato, nell'esercizio 2020, gli interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.

Per ciò che concerne l'agricoltura, oltre agli interventi oggetto di campionamento, l'art. 33 della l. reg. 13 del 2020 ha previsto, a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative agricole di società di capitali a partecipazione maggioritaria e di cooperative agricole e associazioni di produttori, negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, uno stanziamento di euro 300.000,00 sul capitolo di spesa 268647, in considerazione dell'emergenza Covid-19 - anno 2020.

Le risorse regionali derivano dall'utilizzo della restituzione di fondi da Finpiemonte - capitolo di entrata n. 36240. In tale quadro, la d.g.r. n. 13-1479 del 5 giugno 2020 ha destinato una dotazione finanziaria di euro 300.000,00 alle finalità di cui sopra.

Più nel dettaglio, con determinazione dirigenziale n. 246 del 4 maggio 2020 è stato approvato un bando (scaduto il 31 dicembre 2020) che prevede contributi per gli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, riservato a cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli. Con la determinazione dirigenziale n. 733 del 23 ottobre 2020, è stata, quindi, impegnata (impegno n. 2020/10793) e successivamente liquidata (atto di liquidazione n. 10879/2020) la somma di euro 300.000,00 sul capitolo regionale 268647/2020 in favore di Arpea. Allo stato, tale somma non risulta ancora trasferita al predetto organismo.

In termini generali, essa risulta allocata su un fondo unico con cui Arpea paga in favore dei beneficiari, di cui agli elenchi di liquidazione trasmessi dalla competente direzione regionale, dopo aver effettuato le necessarie istruttorie e verifiche.

La Procura, nell'ambito del campionamento sopra richiamato, ha approfondito alcuni capitoli di spesa allocati nel bilancio regionale oggetto di trasferimento ad Arpea, anche in termini di modalità di copertura e di *iter* procedimentale adottati dalla Regione e da Arpea per l'erogazione dei fondi ai beneficiari finali.

La Regione ha rappresentato che il capitolo regionale n. 219020 non vincolato è stato alimentato per euro 7.000.000,00 con d.g.r. 2020 n. 2426 (variaz. 317) tramite storno compensativo dal capitolo

262973 regionale non vincolato "*somme da versare all'organismo pagatore a titolo di aiuti di stato aggiuntivi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, Covid-19, regolamento ue n. 1305/2013)*" previsto dalla l. reg. n. 8 del 2020 art. 11 c. 3, e stanziato per euro 7.000.000,00.

Gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2014-2020, di cui al capitolo di spesa del bilancio regionale n. 219020 "*somme da versare all'organismo pagatore a titolo di aiuti di stato aggiuntivi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, Covid-19, regolamento UE n. 1305/2013)*", sono stati finanziati per euro 7 milioni con risorse regionali.

Per quanto riguarda il capitolo 219020 "*Somme da versare all'organismo pagatore a titolo di aiuti di stato aggiuntivi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, Covid-19, regolamento UE n. 1305/2013)*", a seguito di determinazione dirigenziale n. 616 del 2020 è stata impegnata, sull'annualità 2020, la somma di euro 7.000.000,00 (impegno n. 10408/2020) quale cofinanziamento regionale. È stata successivamente liquidata e trasferita la somma di euro 7.000.000,00 (atto di liquidazione n. 8905/2020) in favore di Arpea.

Per quanto riguarda il capitolo 268649 "*Contributi a favore delle aziende agricole piemontesi per la realizzazione di interventi nel settore agricolo – Risorse per il contrasto dell'emergenza da Covid-19 (art. 34, L.R. 13/2020 Covid-19)*", le risorse impegnate sull'annualità 2020 ammontano a euro 1.000.000,00 (Missione 16 -Programma 1601), in base alla l. reg. 13 del 2020 art. 34, che trovano copertura finanziaria nell'art. 36 della l. reg. 13 del 2020, mediante l'utilizzo della restituzione di fondi da Finpiemonte - capitolo di entrata n. 36240.

Al fine di incrementare la disponibilità di finanziamento per gli interventi per l'emergenza Covid-19 previste all'art. 34 della l. reg. 13 del 2020, per le distillazioni del comparto vitivinicolo, è stato previsto, sull'annualità 2021, uno stanziamento di euro 3.000.000,00 sul capitolo 268649 (Missione 16 Programma 1601).

In particolare, con d.g.r. n. 19 -1794 del 31 luglio 2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 216 del regolamento UE n. 1308/2013, l'intervento regionale a sostegno della distillazione dei vini piemontesi a DOC e DOCG, così da evitare turbative di mercato dovute all'emergenza Covid-19, dando disposizioni in merito a criteri e modalità di accesso al sostegno.

Per il finanziamento dell'intervento regionale è stata destinata una dotazione finanziaria di euro 4.000.000,00 a cui si è data copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di euro 1.000.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 268649/2020 e nel limite dello stanziamento di euro 3.000.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 268649/2021 (Missione 16 -Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020/2021.

Con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14 luglio 2020 la Direzione regionale agricoltura e cibo ha provveduto ad aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi, oggetto della convenzione tra la Regione Piemonte e Arpea, per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali, tra cui è presente, tra gli altri, il procedimento relativo all'intervento regionale a sostegno dei costi della distillazione dei vini DOC e DOCG.

Arpea ha provveduto ad accettare l'incarico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato alla Commissione Europea la richiesta di attivazione della distillazione di crisi con fondi regionali in conformità al Regolamento UE n. 1308/2013 art. 216.

Con determina n. 551 del 7 agosto 2020 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche è stato approvato il bando con una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.000.000,00 per finanziare l'intervento regionale di aiuto ai produttori di vino, per quanto riguarda la distillazione di crisi per i vini piemontesi a DOC e DOCG. Tale emanazione, in attesa della decisione della Commissione europea prevista all'art. 216 del Regolamento UE n. 1308/2013, è stata motivata dal fatto che occorreva consentire quanto prima la presentazione delle domande da parte dei richiedenti al fine di dare concreta possibilità agli stessi di completare le operazioni di distillazione prima della vendemmia 2020. Pertanto, l'approvazione della graduatoria e gli importi massimi dell'aiuto riportati nel bando erano subordinati al ricevimento di tale decisione e, in conseguenza di quest'ultima, suscettibili di adeguamento. Con il medesimo provvedimento, tra l'altro:

1. sono stati impegnati (impegno n. 2020/9747) e successivamente liquidati (liquidazione n. 2020/12179 ALG) euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 268649/2020 (Missione 16 -Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2020 -in favore di Arpea; ciò, al fine di consentire ad Arpea di provvedere ai pagamenti ai beneficiari finali.
2. sono stati impegnati (impegno n. 2021/1833) euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 268649/2021 (Missione 16 -Programma

1601) del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 – annualità 2021 -in favore di Arpea;

3. sono stati approvati i modelli domanda di aiuto/pagamento e le procedure informatiche così come predisposti e integrati nell'applicativo GRAPE contenuto nel Sistema informativo Agricolo Piemontese (SIAP), deputato alla gestione di tale intervento.

Il bando ha definito i beneficiari, i criteri di ammissibilità, la domanda di aiuto e la sua istruttoria, la domanda di pagamento e la relativa istruttoria, nonché i controlli sulle operazioni di distillazione.

Il Settore produzioni agrarie e zootecniche ha provveduto ad inviare le comunicazioni di avvio del procedimento a tutte le aziende, ad effettuare i controlli di ammissibilità (che sono registrati nell'applicativo GRAPE -SIAP) e, sul campione di domande estratte, i controlli delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di aiuto e nei suoi allegati. I controlli di ammissibilità hanno riguardato la presenza della sottoscrizione del richiedente avente titolo, la presentazione della domanda entro il termine stabilito, il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti e presenza e correttezza di tutti gli allegati previsti, nonché regolarità del DURC.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in data 22 settembre 2020, ha fatto pervenire la decisione n. 6280 “*Decisione della Commissione del 18.9.2020 che autorizza i pagamenti nazionali per la distillazione del vino in caso di crisi in Italia*” che “*autorizza l'Italia a concedere pagamenti nazionali a norma dell'art. 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente all'anno 2020 per la distillazione volontaria di vini recanti una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta originari della regione Piemonte*”.

Con DD 641 del 29 settembre 2020 del Settore produzioni agrarie e zootecniche sono stati approvati gli esiti dei controlli di ammissibilità delle 45 domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle stesse per un aiuto complessivo concedibile pari ad euro 3.999.998,00¹⁷.

Nel dettaglio, l'istruttoria ha riguardato:

- il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;
- la documentazione probante della denaturazione del vino da inviare alla distillazione Registro SIAN;
- la documentazione riepilogativa delle consegne di vino effettuate alla distilleria con indicazione della quantità e del titolo alcolometrico volumico (Quadro di riepilogo fornito con dati coerenti ai documenti forniti);
- il documento di trasporto del vino dallo stabilimento di detenzione a quello del distillatore;
- la documentazione contabile (fatture e giustificativi di pagamento) comprovante il versamento dell'aiuto al distillatore;
- la dichiarazione relativa alla comunicazione antimafia e dichiarazione relativa ai famigliari conviventi;
- la verifica della regolarità contributiva;

¹⁷ I controlli sulle operazioni sono stati effettuati da: Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi del MiPAAF a campione presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante; Agenzia delle Dogane e Monopoli presso il distillatore. Sono risultate rilasciate sul portale SIAP 45 domande di pagamento corrispondenti alle 45 domande di aiuto.

- la verifica della certificazione antimafia.

Alla luce di quanto rappresentato, risulta in fase di completamento l'istruttoria delle domande di pagamento, nonché la verifica sulla regolarità contributiva dei beneficiari ammessi a finanziamento. Successivamente, saranno approvate le domande ammissibili e si provvederà alla liquidazione di euro 3.000.000,00 euro in favore di Arpea, incaricando l'organismo pagatore regionale di procedere all'erogazione dei contributi regionali ai beneficiari. A quanto consta, Arpea non ha ancora erogato a terzi la somma (1.000.000,00 euro) di cui al capitolo di spesa 268649/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2020.

CAPITOLO QUARTO
LA SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE DEL
CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALE

Come già ricordato in occasione dell'interventi di questa Procura nel giudizio di parificazione del rendiconto per il 2019 l'art. 3, commi 4-7 del d.l. n. 95 del 2012, prevede un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni, incluse le regioni, di contenere la spesa per locazioni passive. Il c. 7 del d.l. n. 95 del 2012 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, quindi anche alle regioni, in quanto compatibili.

Le disposizioni in questione prevedono che ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale i canoni di locazione siano ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15% di quanto corrisposto alla data di pubblicazione del decreto legge. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta con legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sul supplemento ordinario n. 173, relativo alla Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189) la riduzione si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione va trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5 del d.l. n. 95 del 2012, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo degli immobili già condotti in locazione per i quali la proprietà abbia esercitato il diritto di recesso alla

scadenza, come previsto dal secondo periodo dell'art. 3, c. 4 del d.l. n.95 del 2012, nonché, la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione passiva, ai sensi dell' art. 3, c. 5 del d.l. n. 95 del 2012, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi sono autorizzate con deliberazione di Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza.

I commi 2 e seguenti della l. reg. 27 dicembre 2012, n.16, hanno stabilito che le valutazioni tecniche di cui al d.l. n. 95 del 2012, attribuite all'Agenzia del Demanio, sono svolte dagli uffici tecnici della Giunta regionale e del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza.

Sempre la medesima legge regionale prevede che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscano altresì il procedimento per le autorizzazioni di cui al c. 3, ivi comprese le verifiche di congruità dei canoni, sulla base dei principi di cui all'art. 3, c. 4, lettere a) e b) e c. 6 del d.l. n. 95 del 2012 e all'art. 9, c. 2 della l. reg. 4 maggio 2012, n.5.

La l. reg. n. 5 del 2012, prevedeva poi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisse un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2010; la medesima l. reg. n.5 del 2012 faceva divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

Con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 37-5377 sono stati approvati “*ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 16/2012, dell’art. 9 della l.r. n. 5/2012 e dell’art 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, i criteri per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici ed archivi dell’Amministrazione regionale e la riduzione dei costi per le locazioni passive ed il procedimento per le autorizzazioni di cui all’art. 22, commi 2,3 e 4 della l.r. n. 16/2012 quali riportati in premessa ai punti A) e B), che si intendono integralmente richiamati.*”, prevedendo anche (lettera B) delle premesse della delibera), un “*Procedimento per le autorizzazioni di cui all’art. 22, commi 2, 3 e 4 della l.r. n. 16/2012*”, considerato che “*La l.r. n. 16/2012, all’art. 22, elenca i casi in cui la prosecuzione nell’utilizzo degli immobili o la sottoscrizione di nuovi contratti e il rinnovo di contratti di locazione passiva sono subordinati a provvedimento autorizzativo della Giunta regionale.*”

Le seguenti tabelle di sintesi mostrano, in aggiunta al dettaglio degli immobili in locazione, l’andamento complessivo della spesa per locazioni di immobili adibiti a fini istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale nell’arco di un decennio, esponendo come una riduzione sia avuta, seppur in misura altalenante nel tempo.

ELENCO IMMOBILI IN LOCAZIONE ANNO 2020	
Immobile locato	Destinazione d’uso
Torino, via Confienza, 14	Ufficio (Biblioteca)
Chieri (TO), via Caselle, 4	Magazzino

Tabella 30 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

SPESA PER LOCAZIONI E ONERI ACCESSORI ANNI 2010-2020		
Anno	Impegno spese di locazione Cap. 12030 art. 1*	Impegno spese condominiali e riscaldamento Cap. 12030 art. 1
2010	740.000,00	**
2011	815.000,00	**
2012	715.657,06	77.257,88
2013	666.145,62	76.530,53
2014	611.288,63	73.836,25
2015	316.779,70	17.200,00
2016	284.800,67	8.900,00
2017	115.154,59	7.400,00
2018	115.905,49	7.400,00
2019	115.799,54	7.400,00
2020	116.029,17	7.400,00

Tabella 31 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

* L'importo del capitolo 12030 include i canoni di locazione, le spese condominiali e di riscaldamento

** Per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 non è stato possibile ricavare gli impegni per spese condominiali e di riscaldamento poiché era iscritto un unico impegno cumulativo con i canoni di locazione

La spesa per locazioni di immobili in uso al Consiglio regionale è quindi sostanzialmente stabile tra il 2017 ed il 2020, anche se vi è stato un modesto incremento proprio in tale ultimo esercizio.

Qui di seguito invece è l'elenco degli immobili locati od occupati della Giunta regionale:

ELENCO IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA OD OCCUPATI DALLA REGIONE ANNO 2020		
	Immobile locato	Destinazione d'uso
1	Torino, Via Magenta 12	Uffici
2	Torino, C.so Stati Uniti 21	Uffici
3	Torino, Via Sospello 197A-199	Archivi
4	Torino, Via Sospello 199	Alloggio custode
5	Torino, Via Sospello 193	Uffici e magazzino
6	Torino, Via Sospello 211	Archivi
7	Torino, Pisano 6	Uffici
8	Torino, Via Viotti 8	Uffici
9	Rivoli, C.so De Gasperi n. 36/9	Magazzino- Archivio

10	Druento (TO) Via Meucci 7	Magazzino
11	Torino, C.so Regina Margherita 174	Uffici
12	Torino, Via Livorno 60	Uffici
13	Torino, C.so Marche 79	Uffici
14	Torino, C.so Grosseto n. 73/6	Magazzino-Archivio
15	Torino, Via Bertola 34	Uffici
16	Torino, Via Bertola 34	Uffici
17	Torino, Via Bertola 34	Uffici
18	Brossasco (CN), Via Provinciale	Magazzino-Deposito
19	Garessio (CN) Via Diaz n. 68	Magazzino
20	Baceno, (VB) Frazione presso 4	Autorimessa
21	Roma Via Della Scrofa n. 64	Uffici
22	Barge (CN) Via san Martino n. 45	Magazzino
23	Asti, Piazza Alfieri 29	Uffici

Tabella 32 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

Il relativo andamento della spesa è raffigurato nelle seguenti due tabelle

SPESA IMPEGNATA LOCAZIONI, CONCESSIONI E COMODATI PASSIVI CAPITOLO 143419						
Anno	Numero immobili in locazione passiva e in indennità di occupazione	Canoni di locazione (inclusi adeg. Istat sino al 7.7.2012)	Indennità di occupazione	Totale canoni di locazione e indennità di occupazione	Canoni comodati e concessioni	Totale
2010	80	*	*	*	*	15.930.534,78*
2011	80	*	*	*	*	15.506.015,27*
2012	83	*	*	*	*	16.667.511,97*
2013	78	14.854.775,91	0,00		377.136,09	15.231.912,00
2014	65	12.812.423,98	555.584,39	13.368.008,37	377.438,40	13.745.446,77
2015	59	10.370.343,75	753.365,81	11.123.709,56	377.496,13	11.501.205,69
2016	48	5.837.577,13	3.957.527,17	9.795.104,30	377.496,13	10.172.600,43
2017	37	1.642.002,07	6.319.680,63	7.961.682,70	320.926,49	8.282.609,19
2018	30	1.306.831,96	6.152.855,92	7.459.687,88	320.926,49	7.780.614,37
2019	26	1.189.073,70	6.139.623,45	7.328.697,15	320.927,49	7.649.624,64
2020	23	1.155.107,58	5.945.539,63	7.100.647,21	320.927,49	7.421.574,70

Tabella 33 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

* Per gli anni dal 2010 al 2012 sono stati forniti i dati aggregati per canoni di locazione, indennità di occupazione, canoni di comodati e concessioni

SPESE IMPEGNATE SPESE CONDOMINIALI E SPESE DI RISCALDAMENTO DI BENI IN LOCAZIONE E/O IN INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAPITOLI 143419 - 132352 - 132745					
Anno	Capitolo 143419 (spese condominiali locazioni impegnate su capitolo fino ad Aprile 2017 da Contabilia)	Capitolo 132352 (capitolo istituito da Maggio 2017) (spesa condominiale locazioni impegnata cfr. Contabilia)	Capitolo 132745 (spesa di riscaldamento locazioni impegnata/prenotata cfr. Contabilia)	Totale	Note
2010	1.031.091,18		1.030.240,03	2.061.331,21	
2011	767.989,35		818.353,94	1.586.343,29	
2012	1.200.000,00		823.000,00	2.023.000,00	*
2013	1.267.162,22		900.000,00	2.167.162,22	*
2014	1.100.000,00		900.000,00	2.000.000,00	*
2015	868.586,34		630.000,00	1.498.586,34	*
2016	875.444,39		474.490,01	1.349.934,40	
2017	176.313,32	692.521,82	521.468,24	1.390.303,38	
2018		854.500,79	247.498,91	1.101.999,70	
2019		779.431,86	202.746,91	982.178,77	
2020		616.210,56	354.498,63	970.709,19	

Tabella 34 – Dati comunicati dalla Regione Piemonte

* Dato aggregato relativo a tutta la spesa condominiale e riscaldamento per locazioni/ proprietà o altro titolo

In questo caso va segnalata una seppur modesta riduzione della spesa sia per locazioni sia per indennità di occupazione, ancorché, sotto tale ultimo profilo, non possa che rimarcarsi la assoluta necessità di chiarire se l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza sia di volta in volta stata autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, se questa sia poi stata trasmessa agli Uffici tecnici della Giunta regionale e del Consiglio regionale per la verifica della convenienza tecnica ed economica e se vi siano state sempre delle valutazioni di convenienza positive. Questo perché, ove la verifica abbia avuto esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi andavano trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

CONCLUSIONI

Eccellentissima Presidente della Sezione Regionale di Controllo,
Signori Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale,
Autorità presenti,

le presenti conclusioni riepilogano le considerazioni espresse nei singoli capitoli che precedono.

A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, avvenuta il 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027.

Il regolamento prevede un bilancio a lungo termine dell'UE di 1.074,3 miliardi di euro per l'UE-27 a prezzi 2018, compresa l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo. Insieme allo strumento per la ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di euro, esso consentirà all'UE di fornire nei prossimi anni finanziamenti senza precedenti pari a 1.800 miliardi di euro a sostegno della ripresa dalla pandemia da Covid-19 e delle priorità a lungo termine dell'UE nei diversi settori d'intervento.

La maggior parte dei programmi di finanziamento settoriali dell'UE sono adottati fin dall'inizio del 2021 e possono avere portata retroattiva a partire dall'anno precedente.

L'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul bilancio regionale attiene a nuove assegnazioni e trasferimenti dovuti a riallocazioni di bilancio.

Ne consegue che l'impatto complessivo sul bilancio per l'esercizio 2020 è stato di euro 642.661.760,29 quanto alle entrate e di euro 630.091.274,06 quanto alle spese.

Invece, quali saldi complessivi di bilancio, la Regione ha previsto entrate e spese definitive a pareggio, stanziando complessivamente l'importo di euro 21.319.269.276,93 di cui 3.463.406.548,35 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 14.282.383.224,82 ed impegnate spese per euro 14.102.815.873,09. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 1.914.969.996,21.

I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano a complessivi euro 563.465.924,22 e quelli della spesa a euro 632.498.830,86. Il confronto con l'esercizio precedente evidenzia un incremento degli accertamenti, il cui importo era stato nel 2019 di euro 13.642.903.449,16 e degli impegni il cui valore era stato di euro 13.177.240.279,45.

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un risultato della competenza positivo pari ad euro 110.534.445,09 che, tuttavia, risulta in peggioramento rispetto all'esercizio 2019, allorché ammontava ad euro 274.565.404,51, cioè ad oltre il doppio.

Nel complesso i residui attivi al termine dell'esercizio 2020 ammontano ad euro 5.748.812.796,49, dei quali 4.028.372.848,53

riferiti agli anni pregressi ed euro 1.720.439.947,96 derivanti dalla competenza.

I residui passivi ammontano complessivamente ad euro 6.862.874.596,91, imputabili per euro 4.639.089.289,51 agli esercizi precedenti e per euro 2.223.785.307,40 all'esercizio 2020.

Nel parere del Collegio dei revisori sulla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui di cui agli artt. 3 c. 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del d.lgs. n. 118 del 2011 (allegato al verbale 7/2021), sono espresse alcune osservazioni inerenti problematiche emerse proprio con riguardo al procedimento di riaccertamento dei residui.

In relazione alle osservazioni del Collegio dei revisori, per la parte inerente la mancata trasparenza di alcune operazioni di mantenimento di residui attivi ed, in particolare, la impossibilità *“...di ricondurre le risposte ricevute dalle Direzioni, la “paternità” del singolo residuo al rispettivo responsabile del procedimento competente”*, essendo stato impossibile al Collegio risalire al soggetto responsabile delle informazioni fornite, questa Procura non può che esprimere perplessità e preoccupazione.

Occorre infatti indicare le procedure seguite per conseguire il credito e le ragioni che hanno condotto alla prescrizione ed ogni perdita di valore, se non adeguatamente motivata, può generare responsabilità anche per danno erariale. Sul punto questa Procura riserva quindi un approfondimento particolare.

L'analisi della gestione della cassa del 2020 evidenzia riscossioni complessive per euro 14.110.959.471,25, pagamenti per euro 14.087.201.360,62 ed un fondo cassa finale di euro 210.549.553,59, in aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020 evidenzia un disavanzo complessivo di euro 5.903.368.303,91, in riduzione rispetto a quello del 2019.

Dall'analisi dello stato patrimoniale si riscontra un valore del patrimonio netto negativo per euro 6.223.288.454,49, comunque inferiore al totale dell'attivo ed in leggero miglioramento rispetto al valore dell'esercizio 2019.

L'ammontare del debito a carico della Regione a fine dell'esercizio 2020 è pari ad euro 5.042.235.365,65, in diminuzione rispetto all'esercizio 2019.

§

La quota più rilevante delle risorse aggiuntive affluite alla Regione Piemonte per il settore sanitario nel 2020, per far fronte all'epidemia, è costituita da contributi statali di parte corrente, per un importo pari ad euro 264.388.062,00 (a cui si aggiungono euro 773.084,00 accertate al capitolo 20590, risorse del Commissario straordinario di cui all'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020 a riconoscimento parziale delle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza trasferite dallo Stato alla Regione).

Inoltre, l'art. 4 del d.l. n. 18 del 2020, attribuisce alla Regione Piemonte euro 3.692.564,00, a valere sui fondi destinati all'edilizia sanitaria per attivare le aree temporanee, e l'Allegato D art. 2. c. 11 d.l. n. 34 del 2020 attribuisce euro 111.222.717,00 finalizzate all'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, per l'organizzazione del pronto soccorso e per l'acquisto di ambulanze automediche nel rispetto del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19. Tali risorse verranno

accreditate agli Enti del SSR del Piemonte, in qualità di soggetti attuatori del Commissario straordinario di cui all'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020.

Infine, l'art.1 c. 413 l. n. 178 del 2020 e successiva Intesa Conferenza Stato-Regioni n.45 del 2021 hanno destinato alla Regione Piemonte una quota di riparto pari ad euro 2.954.051,00 dedicata al personale impegnato nell'emergenza sanitaria, trasferita dallo Stato nel 2021 ed in fase di iscrizione al bilancio regionale; l'art. 24 del d.l. n.41 del 2021 e successiva Intesa in sede di conferenza Stato-Regioni del 24 giugno 2021 hanno poi previsto per la Regione Piemonte un finanziamento di euro 82.250.000,00.

Per quanto riguarda le ulteriori risorse, completano la dotazione le risorse pari a 40 milioni di euro di fondi europei accertate sul capitolo 28503 *“assegnazione di fondi dall'Unione europea per il finanziamento dell'obiettivo "competitività regionale ed occupazione" - risorse destinate al rafforzamento della capacità di risposta dei servizi sanitari”*. La dotazione iniziale della Misura POR FESR è stata definita in 40 milioni anche in attuazione dell'art. 5 della l. reg. n. 12 del 2020, e potrà essere incrementata fino ad un massimo di 160.000.000,00.

L'art. 5 ha autorizzato altresì, l'ulteriore spesa di euro 37.000.000,00 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSR direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, facoltà prevista dall'art. 1 c. 2 d.l. n. 18 del 2020.

Infine, quanto alle erogazioni liberali, al 31 dicembre 2020 risulta complessivamente destinato al SSR un ammontare totale di risorse finanziarie pari ad euro 16.047.502,98.

§

Quanto alla situazione di Finpiemonte, come già evidenziato nella precedente relazione di questa Procura sul rendiconto regionale 2019, la gestione ed escussione delle garanzie prestate dai beneficiari, con particolare riferimento ai rapporti con l'istituto bancario intermediario, rappresenta un'area di criticità che richiederebbe una più attenta regolamentazione dei relativi rapporti.

Alla luce di quanto risulta dalla documentazione trasmessa ed esaminata, la valutazione del merito creditizio del beneficiario nonché l'acquisizione di ogni garanzia ritenuta necessaria, per effetto delle convenzioni stipulate da Finpiemonte con l'intermediario, risulta demandata al solo istituto bancario.

In merito alla questione delle garanzie richieste ai beneficiari dei contributi regionali, appare auspicabile una più attenta gestione delle medesime, sia nella fase preliminare di determinazione dell'importo, di verifica dei requisiti dei soggetti garanti e garantiti (valutati da soggetti terzi), sia nell'eventuale successiva fase di escussione, con applicazione rigorosa e puntuale delle disposizioni in materia di controlli ed esclusioni di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici. In particolare, se tale norma trovasse effettiva applicazione in via preventiva, le agenzie regionali dovrebbero escludere dalle contribuzioni le imprese che rientrano in una delle categorie ivi previste, riducendosi così fortemente i rischi di insolvenza.

Inoltre, le inefficienze registrate dalla stessa Regione di parte del sistema bancario coinvolto nella gestione dei crediti deteriorati, con particolare riferimento all'attività di recupero dei crediti, imporrebbero una tempestiva riorganizzazione dei rapporti tra Finpiemonte e l'intermediario. Tale inefficienza infatti, in alcuni casi, ha portato alla stipula di accordi transattivi tra creditore e debitore volti a garantire a quest'ultimo una riduzione del complessivo debito, a fronte, però, di un pagamento immediato in via bonaria (c.d. *saldo e stralcio*).

Questa Procura sottolinea la necessità di valutare, come suggerito anche dalla Direzione risorse finanziarie e patrimonio della Regione, una modifica della “*Convenzione quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione*” di Finpiemonte S.p.A., siglata nel 2014, rivedendo la disciplina che regola le obbligazioni degli istituti di credito e potenziando l'Area crediti e precontenzioso interna a Finpiemonte; ciò, in modo da assicurare un monitoraggio e un controllo costante di tipo quantitativo e qualitativo, finalizzato al tempestivo recupero coattivo di quanto erogato in caso di inadempienza del soggetto beneficiario, alla sua corretta ripartizione, nonché alla valutazione della perdita di valore su tutto il portafoglio crediti.

Dall'analisi dei dati riportati nel rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020 di Arpea, si rileva che i pagamenti (decreti di pagamento) disciplinati da leggi regionali in materia di agricoltura (limitatamente all'attività istituzionale definita “*Territorio Rurale*”) sono passati da euro 15.450.807,28 nel 2019 a euro 17.091.485,65 nel 2020.

Tuttavia, emerge dalla relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di legge al rendiconto generale 2020, che i flussi di cassa che partono dalla Regione e vengono trasferiti all'Agenzia hanno registrato

una contrazione, passando da euro 18.485.489,56 nel 2019 a euro 13.816.302,88 nel 2020. Ancora una volta l'eventuale consolidamento del bilancio di funzionamento con il bilancio dell'organismo pagatore regionale viene rinviato all'applicazione dell'armonizzazione prevista per l'organismo pagatore nazionale Agea, il che costituisce una nuova occasione mancata che non può essere sottaciuta da questa Procura come indice di carenza di una reale volontà di trasparenza nelle rappresentazioni finanziarie dell'agenzia regionale.

Questa Procura condivide le perplessità sollevate nella relazione dell'Organo di revisione in merito alle modalità di rendicontazione dei trasferimenti dei contributi regionali, con particolare riferimento agli storni tra leggi regionali diverse e tra leggi regionali e fondi comunitari, che, soprattutto se frequenti *“creano sicuramente una situazione di difficile controllo e di conseguenza di poca trasparenza”*. Inoltre, sarebbe opportuna e doverosa una approfondita implementazione degli strumenti di rendicontazione e delle informazioni da inserire anche nei documenti di bilancio, quali ad esempio nella relazione della Giunta.

L'Amministrazione regionale ha rappresentato che al 31 dicembre 2020 risultano iscritti nel bilancio della Regione residui passivi nei confronti dell'Agenzia, tutti afferenti alla Direzione agricoltura, per complessivi euro 81.806.067,33. Sulla base delle comunicazioni effettuate, risultano iscritti a bilancio di Arpea al 31 dicembre 2020 crediti nei confronti della Regione Piemonte per euro 1.636.623,43.

§

Signor Presidente e Signori componenti del Collegio, a conclusione di queste mie considerazioni chiedo di emettere la

pronunzia sul Rendiconto generale della Regione Piemonte per il 2020, ferme le precisazioni e considerazioni della Procura Regionale specificate in queste memorie scritte, nonché le eccezioni relative ad alcuni profili finanziari evidenziati dalla Sezione Regionale di Controllo nelle proprie conclusioni.

INDICE

Introduzione	p. 1
Cap. I - Il quadro finanziario generale regionale	p. 7
1.1 Premessa	p. 8
1.2 Le risorse destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria	p. 15
1.3 La gestione di competenza	p. 18
1.4 I residui	p. 21
1.5 La gestione di cassa	p. 34
1.6 Il risultato di amministrazione	p. 36
1.7 Il conto economico e lo stato patrimoniale	p. 39
1.8 L'indebitamento	p. 40
1.9 Spesa per incarichi e consulenze	p. 41
Cap. II - La gestione sanitaria regionale	p. 45
2.1 Premessa	p. 46
2.2 Strumenti e metodi	p. 46
2.3 Quadro normativo emergenziale: dettaglio delle misure emergenziali e relativo rifinanziamento Covid-19 del Servizio sanitario nazionale e regionale	p. 48
2.4 Il finanziamento nazionale del Servizio sanitario regionale in base all'impatto Covid-19	p. 61
2.5 Ulteriori risorse: donazioni e risorse stanziare dall'Unione europea e dalla Regione	p. 66
2.6 La spesa per la sanità	p. 67
2.7 Personale assunto per l'emergenza Covid-19	p. 72
2.8 Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.)	p. 74
Cap. III - Il quadro della gestione di Finpiemonte ed Arpea	p. 75
3.1 Premessa	p. 76
3.2 Trasferimento di fondi a Finpiemonte	p. 77
3.3 Trasferimento di fondi ad Arpea	p. 78
3.4 Esiti della campionatura di capitoli relativi ad alcune spese della c.d. emergenza Covid-Finpiemonte	p. 96
3.5 Esiti della campionatura di capitoli relativi ad alcune spese della c.d. emergenza Covid-Arpea	p. 101
Cap. IV - La spese per locazioni passive del Consiglio e della Giunta regionale	p. 109
Conclusioni	p. 117

